

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1543-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE SPIGAROLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

---

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1966

---

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola  
nel quinquennio dal 1966 al 1970

---

**INDICE**

Premessa . . . . .	Pag.	3
I risultati della legge n. 1073 . . . . .	»	4
« Linee direttive » e « programma di sviluppo economico » . . . . .	»	5
Considerazioni generali . . . . .	»	8
Scuola materna . . . . .	»	12
Scuola primaria, secondaria e artistica . . . . .	»	13
Assistenza . . . . .	»	15
Diffusione della cultura . . . . .	»	20
Università e ricerca scientifica . . . . .	»	21
Amministrazione centrale e periferica . . . . .	»	24
Norme finali . . . . .	»	24
Tabelle . . . . .	»	26
Disegno di legge . . . . .	»	39

**PREMESSA**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame costituisce uno degli sbocchi conclusivi, e non certo il meno importante, dei procedimenti che, in base a quanto stabilito dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, dovevano essere seguiti per la definizione di un organico piano pluriennale di sviluppo generale dell'istruzione da rendere operante, senza soluzione di continuità, al momento in cui fossero venute meno le provvidenze straordinarie previste dalla predetta legge a favore della scuola italiana di ogni ordine e grado per il triennio dal 1962 al 1965.

La legge n. 1073 (detta anche « piano triennale ») costituisce, dunque, la premessa a questo disegno di legge, il quale in tal modo viene ad inserirsi nel quadro dei provvedimenti che traggono la loro origine dall'incomprimibile impulso dato alla politica degli interventi straordinari a favore dello sviluppo della scuola dal « piano decennale » (disegno di legge n. 129) presentato nel 1958 dal Governo Fanfani.

Il « piano decennale » per sfortunate vicende a tutti ben note non ha potuto giungere in porto. Però le impellenti necessità della scuola italiana in fase di impetuosa espansione e di radicale rinnovamento nel settore dell'istruzione secondaria di primo grado, hanno indotto Governo e Parlamento a scorporare il « piano decennale » con l'approvazione di leggi stralcio che hanno consentito di utilizzare buona parte dei fondi in esso stanziati (quelli previsti per i primi 6 anni). L'ultimo di questi provvedimenti, in ordine di tempo è stato la legge n. 1073 che, pur avendo le caratteristiche di un « piano » per la molteplicità ed una certa organicità degli interventi in essa previsti, ha potuto operare solo per un breve periodo di tempo (3 anni), ritenuto strettamente necessario per consentire al Parlamento, attraverso una speciale Commissione, di effettuare tutti i più opportuni accertamenti al fine

di stabilire con precisione la natura e le dimensioni dei problemi da risolvere nei vari settori della scuola italiana (anche in relazione alle esigenze della rapida trasformazione in atto della società italiana) ed al Governo di predisporre, sulla base di tali accertamenti, adeguati provvedimenti.

La legge n. 1073 voleva essere, dunque, una immediata, ma provvisoria risposta alle pressanti richieste della scuola alla quale, dopo un periodo triennale di attenta esplorazione e riflessione sui dati acquisiti, sarebbe seguita attraverso complesse procedure una risposta definitiva.

Le procedure per giungere a tale risposta erano fissate dagli articoli 55 e 56 della legge n. 1073 che prevedevano l'istituzione di una Commissione d'indagine formata da parlamentari e da esperti in materia scolastica con il compito di:

1) individuare le linee di sviluppo della pubblica istruzione, sia in rapporto alla popolazione in età scolastica, sia in rapporto ai fabbisogni della società italiana (nei settori dell'istruzione secondaria, artistica, universitaria e della ricerca scientifica), connessi allo sviluppo economico e al progresso sociale, con riguardo anche all'intensificarsi ed estendersi delle relazioni internazionali e alla partecipazione dell'Italia agli organismi comunitari europei;

2) individuare il fabbisogno finanziario e le modifiche di ordinamenti necessari per lo sviluppo della scuola italiana.

Sempre in base alla predetta legge n. 1073, il Ministro della pubblica istruzione doveva presentare:

1) ogni anno una relazione particolareggiata sui risultati dell'applicazione della legge stessa;

2) una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia avvalendosi dei dati accertati e dei pareri formulati dalla Commissione d'indagine al termine dei suoi lavori, corredata dalle osservazioni del Consiglio superiore della Pubblica istruzione e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

3) ed infine, una relazione sulle linee direttive di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1964.

Queste complesse direttive contenute nella legge n. 1073 per la formulazione del nuovo « piano di sviluppo » di cui il disegno di legge in esame costituisce la piattaforma finanziaria, sono state compiutamente seguite.

Per cause di forza maggiore però non ci si è potuti attenere strettamente ai tempi stabiliti; e ciò sia per la mole del lavoro da compiere da parte della Commissione di Indagine (che ha chiesto una proroga del termine entro cui avrebbe dovuto presentare le sue conclusioni: 31 marzo 1963), sia per la necessità di raccordare il nuovo « piano della scuola » al « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 ».

Pertanto il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il prescritto parere del CNEL (vedi « *Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nel triennio 1961-63* » Volume I - Pareri), ha presentato la relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia nel marzo del 1964 ed entro il settembre dello stesso anno ha presentato al Parlamento la relazione sulle « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 ». Tale data è stata poi spostata con la legge 13 luglio 1965, n. 874, al 31 dicembre 1965 in relazione alla decisione presa dal Governo di portare la data d'inizio del « Programma di sviluppo economico » dal 1° gennaio 1965 al 1° gennaio 1966; ed entro il 31 dicembre 1965, in base alla citata legge n. 874, sono stati elaborati i disegni di legge relativi al « piano di sviluppo della scuola », diversi dei quali, oltre a quello che stiamo esaminando (di basilare importanza), sono stati presentati al Parlamento.

Nel periodo in cui da parte della Commissione d'indagine e da parte del Governo si è fatto fronte alla nutrita serie di adempimenti prima ricordati al fine di predisporre un nuovo, più vasto, più completo piano pluriennale di spese straordinarie e di riordinamenti riguardanti la scuola, si è avuta l'attuazione graduale del « piano triennale » (legge n. 1073), i cui stanziamenti sono sta-

ti prorogati per un semestre, in relazione allo « scorrimento » del « Programma di sviluppo economico », dalla legge 13 luglio 1965, n. 874.

Come già è stato chiarito il Ministro della pubblica istruzione ha presentato una relazione sui risultati realizzati in ciascun anno di attuazione del « piano triennale »; da tali relazioni che figurano come documenti annessi rispettivamente ai Bilanci della Pubblica istruzione del 1963-64, 1965 e 1966, possiamo ricavare un quadro assai preciso delle realizzazioni, in verità assai rilevanti, conseguite attraverso la legge n. 1073, che complessivamente ha messo a disposizione della scuola italiana « in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio » la somma di 281,1 miliardi.

#### I RISULTATI DELLA LEGGE N. 1073

L'effetto più vistoso di questa spesa straordinaria lo possiamo riscontrare senza dubbio nei bilanci preventivi del Ministero della pubblica istruzione riguardanti gli anni 1962-63, 1963-64 e 1965. Infatti la spesa relativa ai predetti stati di previsione è passata dai 611,8 miliardi del 1962-63 ai 1.161 miliardi del 1965 con un incremento percentuale del 90 per cento. È doveroso riconoscere che a tale fortissimo e rapido incremento, ha dato un contributo di grande rilievo (accanto a quello di altri fattori: aumento degli stipendi, scala mobile eccetera) anche il « piano triennale » soprattutto nel suo ultimo anno di applicazione.

Però elementi assai più utili, al fine di avere ben presenti i punti di partenza degli interventi finanziari proposti per il nuovo « piano di sviluppo della scuola » dal presente disegno di legge, ci possono essere forniti dai risultati ottenuti dalla legge n. 1073, nei singoli settori cui si riferiscono gli stanziamenti in essa contenuti.

Ed anzitutto prendiamo in esame lo sviluppo quantitativo degli effettivi scolarizzati e del personale docente (vedi Tab. 6). Il numero degli alunni della scuola elementare è salito da 4,003 milioni del 1961-62, a 4,126

milioni nel 1964-65 (+ 123.000) a 4.174 nel 1965-66 (+ 171.000).

Il numero degli alunni iscritti alla scuola media di primo grado (statale) è salito da 1.390.554 nel 1961-62 a 1.608.603 (+ 218.049) nel 1964-65, a 1.677.341 nel 1965-66 (+ 286 mila 787).

Un po' più accentuata è la dinamica nella scuola media di secondo grado (statale) che ha registrato un aumento di 281.905 alunni nel 1964-65 e di 372.804 nel 1965-66.

Gli iscritti all'Università, in complesso sono aumentati nell'ultimo triennio di 44.000 unità (oltre il 20 per cento; vedi Tab. 15).

Al fenomeno di una così rilevante crescita della popolazione scolastica nel precedente quadriennio, come risulta dai dati esposti, si è fatto fronte in gran parte con i 118 miliardi stanziati per l'aumento degli organici della legge n. 1073, che hanno consentito di istituire 8.000 nuovi posti nelle scuole elementari; 27.000 nella scuola media di primo grado e 7.500 nella scuola media di secondo grado, cui vanno aggiunti quelli che per l'anno in corso si sono potuti istituire con i 14 miliardi della legge n. 874.

Nel settore dell'assistenza è stata attuata l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare con una spesa globale di 12 miliardi; sono state conferite ogni anno circa 40.000 borse di studio di lire 60.000 ciascuna agli alunni della scuola del completamento dell'obbligo, pari al 2,5 per cento del numero complessivo dei frequentanti dell'anno scolastico 1964-65 (l'ultimo del « triennale »), con una spesa di 2.400 milioni. Nella scuola media superiore sono state distribuite ogni anno 28.000 borse di studio corrispondenti al 3 per cento circa del numero complessivo dei frequentanti lo stesso anno 1964-65 con una spesa di 3.400 milioni.

A favore degli alunni della scuola dell'obbligo è stato organizzato il servizio di trasporto gratuito per cui sono stati stanziati lire 6.725 milioni, compresa la somma di lire 2.225 milioni prevista dalla legge n. 874, che hanno consentito nell'ultimo anno a 227.000 giovani di beneficiare di tale servizio (vedi Tab. 14).

Sempre nel quadro degli interventi a favore dell'assistenza vanno ricordati lo

stanziamento annuo a favore di Patronati scolastici, portato a 5 miliardi (in precedenza era di un miliardo in base alla legge 26 gennaio 1962, n. 17), i 2.500 miliardi per contributi da erogarsi alle scuole materne non statali ed infine l'aumento dei posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili (400 posti) per una spesa complessiva di 100 milioni.

Per l'aggiornamento degli insegnanti elementari e medi si è spesa una somma di 500 milioni per ogni anno; per la scuola popolare di 1.500 milioni (in tre anni) e per le scuole speciali e classi differenziali di 4.500 milioni (in tre anni).

Somme assai cospicue sono state stanziare poi a favore delle dotazioni tecnico-scientifiche per la scuola secondaria che nel complesso raggiungono nel triennio la cifra di lire 27.900 milioni.

La legge n. 1073 contiene poi particolari provvidenze a favore dell'Università per l'incremento degli organici (lire 4.185 milioni), per attrezzature didattiche e scientifiche (15.000 milioni) e per le borse di studio (15.000 assegni di studio sono stati erogati con le modalità della legge del 14 febbraio 1963, n. 80).

Con la somma disponibile per l'incremento degli organici sono stati istituiti 300 nuove cattedre e 1.800 posti di assistenti di ruolo.

A favore dell'Università è stato anche elevato notevolmente il contributo ordinario per il funzionamento, portato a lire 8.400 milioni per il primo anno ed aumentato di lire 350 milioni per ognuno dei due anni successivi.

#### « LINEE DIRETTIVE » E « PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO »

Ho ritenuto opportuno ricordare gli interventi più importanti e significativi della legge n. 1073 ed i traguardi di sviluppo e di espansione che in virtù di tali interventi aggiuntivi ai normali stanziamenti di bilancio la scuola italiana è riuscita a realizzare, perchè era necessario anzitutto chiarire nei suoi termini reali la nuova situazione che si è venuta creando nella organizzazione scolastica italiana, con le sue luci e con le sue

ombre, per poter stabilire con una certa precisione la misura della validità delle provvidenze straordinarie che il disegno di legge per il finanziamento del nuovo piano di sviluppo propone per ogni settore.

Inoltre era necessario, al fine di valutare l'entità dello sforzo finanziario che attraverso questo provvedimento il Paese si accinge a compiere a favore della scuola, avere un preciso termine di riferimento nell'analogo sforzo, anche se di più ridotte dimensioni (per durata, per quantità di stanziamenti e di iniziative previste), attuato in precedenza in modo da poter comprendere meglio attraverso il confronto (dove è possibile) l'entità dei risultati che si potranno conseguire.

Prima, però, di considerare le caratteristiche fondamentali del provvedimento in esame, mi sia consentito di chiarire il duplice ordine di esigenze che ne condizionano la struttura ed il volume degli stanziamenti. Le esigenze di cui in primo luogo esso tiene conto, come è ovvio, sono quelle che si riferiscono alle indicazioni della relazione sulle « Linee direttive » presentate dal Ministro della pubblica istruzione, circa le voci di spesa e la quantità della spesa stessa per ciascuna voce riconosciuta valida. E ciò è quanto mai logico perchè « Le linee direttive » (e non le conclusioni della Commissione d'indagine come sostengono alcuni), secondo la legge n. 1073, davvero costituiscono la matrice fondamentale di tutti i provvedimenti che nel loro insieme debbono costituire il nuovo « piano di sviluppo della scuola ».

Proprio in considerazione del determinante ruolo affidato alle « Linee direttive » per la formulazione dei predetti disegni di legge, da parte di diversi esponenti del settore comunista si è rinnovata l'accusa, già in precedenza in più occasioni rivolta al Governo ed alla maggioranza, di non aver permesso la discussione di tale documento prima del dibattito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, o almeno prima dell'esame di questo disegno di legge che costituisce la « cornice finanziaria » del piano. Si tratta in verità di una accusa priva di ogni fondamento in quanto il Ministro della pubblica istruzione ha più

volte affermato in Aula ed in Commissione la sua piena disponibilità per la discussione delle « Linee direttive ». Del resto anche la discussione del Bilancio della Pubblica istruzione poteva costituire una congrua occasione, per chi ne avesse voluto approfittare, per trattare i temi di maggiore rilievo delle « Linee direttive »; in tale sede potevano essere dati utili e tempestivi suggerimenti in ordine ai provvedimenti da presentare, la stragrande maggioranza dei quali era ancora in fase di non avanzata elaborazione. Spiace però di dover constatare che tale occasione si è offerta invano per chi sostiene l'accusa sopraricordata.

Com'era facile prevedere si è cercato anche di mettere in rilievo le discordanze, vere o presunte, fra il disegno di legge, le « Linee direttive » e le conclusioni della Commissione d'indagine.

Certo esistono divergenze tra le proposte della Commissione d'indagine e le « Linee direttive ». Come è stato più volte detto le proposte della predetta Commissione riguardano un decennio e contemplanò oltre che la spesa dello Stato a favore dell'istruzione, anche quella degli Enti locali e dei privati, mentre le previsioni delle « Linee direttive » si riferiscono ad un periodo di cinque anni e soltanto al fabbisogno finanziario a carico dello Stato.

Si deve poi tener presente che le proposte della Commissione d'indagine, in diversi casi, sono piuttosto generiche ed approssimative: non solo, ma collegate a previsioni che in un breve volger di tempo la realtà ha notevolmente modificato (dimensioni dello sviluppo dei vari ordini di scuola, fabbisogno di insegnanti, eccetera). Va considerato infine che le « Linee direttive » hanno doverosamente tenuto conto delle reali possibilità economiche della nazione in una fase congiunturale della vita economica italiana caratterizzata da una assai notevole recessione, non ancora manifestatasi al momento in cui la Commissione d'indagine ha elaborato il suo documento. Ad ogni modo, malgrado ciò, la spesa globale calcolata dalla Commissione d'indagine (vedi parte VIII della Relazione presentata dalla Commissione stessa) per il fabbisogno finanziario del primo quinquennio (lire 6.832 miliardi) ri-

sulta inferiore a quella complessiva prevista dalle « Linee direttive » per lo stesso periodo (lire 6.932 miliardi); tale confronto è basato su un calcolo induttivo (soprattutto per quanto concerne la cifra della Commissione d'indagine), che tiene conto degli stanziamenti per la scuola materna e per il debito vitalizio, ma non di quello per l'edilizia scolastica.

\* \* \*

Esiste poi un secondo condizionamento di cui non si è potuto non tener conto nell'elaborazione del disegno di legge. E precisamente quello relativo al suo inserimento nel « Programma per lo sviluppo economico nel quinquennio 1966-1970 ».

E questo lo dimostra in primo luogo lo stretto collegamento che si è istituito tra i due « piani » attraverso la legge che ne ha sincronizzato il termine di partenza. Ma soprattutto lo dimostra il fatto che il « Programma di sviluppo economico » non poteva non condizionare i provvedimenti di carattere finanziario riguardanti tutti gli impieghi sociali del reddito nazionale tra cui (in posizione prioritaria) è compresa la pubblica istruzione (vedi Tab. 3), a favore della quale si prevede, nel « Programma » stesso, per tutto il quinquennio, la spesa globale di lire 8.975 miliardi in parte per i consumi pubblici, in parte per gli investimenti (1.025 miliardi per l'edilizia).

In relazione a tale somma è stata certamente calcolata la misura complessiva delle spese destinate dal presente disegno di legge agli interventi aggiuntivi per il quinquennio 1966-70 che raggiungono un totale di 1.276 miliardi e 805 milioni (da cui vanno tolti però i 63.380 milioni destinati alla scuola materna per le ragioni che più avanti saranno chiarite).

Questa stretta correlazione tra la somma destinata dal « Programma quinquennale di sviluppo economico » all'istruzione e la misura complessiva degli interventi aggiuntivi (vedi Tabella 2-a) non deve suscitare alcuna sorpresa e spiega chiaramente le ragioni per cui, per diversi settori, le cifre previste dal presente disegno di legge si discostano in misura più o meno consistente da quelle previste dalle « Linee direttive » (presentate

diversi mesi prima del Piano di sviluppo), anche se la spesa globale per il quinquennio, che si ottiene moltiplicando per cinque volte il bilancio del 1966 (1.317 milioni) ed aggiungendo alla cifra risultante quella complessiva degli stanziamenti aggiuntivi, risulta notevolmente superiore a quella prevista dalle « Linee direttive » stesse (tolta la cifra relativa all'edilizia scolastica). Infatti in base al calcolo predetto (notevolmente al di sotto della realtà) si ottiene la cifra di lire 6.976 miliardi, mentre le « Linee direttive » prevedono una spesa complessiva di lire 6.354 miliardi (vedi Tab. 1; nelle due cifre non sono compresi gli stanziamenti per la scuola materna e per il debito vitalizio; peraltro l'entità di questi stanziamenti non è tale da spostare in misura apprezzabile il rapporto fra le cifre medesime).

In base a tali considerazioni appare evidente che la discordanza di cui si è detto (e da taluni reiteratamente rilevata) è dovuta ad ovvie ragioni di compensazione.

Infatti alla diminuzione degli interventi aggiuntivi che il disegno di legge presenta in ordine all'ammontare di certi stanziamenti (ad esempio di quelli relativi all'assistenza scolastica, all'aggiornamento degli insegnanti, alle dotazioni didattiche, eccetera) rispetto alle « Linee direttive », fa riscontro l'aumento (maggiore della diminuzione stessa), intervenuto nel frattempo per altre spese ed in particolare per quelle riguardanti il personale.

Da più parti si è insistito sulla necessità di uno stretto coordinamento tra la discussione del provvedimento in esame e quella sul « Programma quinquennale di sviluppo economico », di cui da poco è iniziata la discussione alla Camera ed a tal fine si è affacciata l'ipotesi di una sospensiva perchè il coordinamento in questione potesse aver luogo. La maggioranza della Commissione ha espresso chiaramente il suo dissenso nei confronti di tale richiesta, in primo luogo per l'urgenza con cui il finanziamento del nuovo piano di sviluppo della scuola deve diventare operante per far fronte a determinate improrogabili scadenze; in secondo luogo perchè, come già si è detto, i tempi

di attuazione del provvedimento e le dimensioni degli stanziamenti in esso contenuti, considerati nel loro insieme, dimostrano chiaramente l'esistenza di una puntuale rispondenza tra le spese globali previste dal presente provvedimento e la parte delle risorse per impegni sociali assegnate alla scuola nel quadro generale tracciato dal « Programma quinquennale ».

### CONSIDERAZIONI GENERALI

Fatte queste precisazioni occorre considerare gli aspetti più significativi del provvedimento in esame che, per i settori cui si riferisce, si ispira molto strettamente ai criteri di impostazione enunciati dalle « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola ».

Esso, come dice chiaramente il titolo, costituisce semplicemente la piattaforma su cui dovranno realizzarsi i miglioramenti qualitativi e l'espansione quantitativa della scuola, e come tale, pertanto, non predetermina in alcun modo la riforma con cui dovranno essere riordinate e rinnovate le scuole secondarie superiori e l'università, rese necessarie dall'adeguamento della scuola italiana alle esigenze create dallo sviluppo della società moderna.

Non solo, ma è fornito di congegni tali per cui non viene preclusa la possibilità di incrementare gli stanziamenti in esso contenuti attraverso i bilanci annuali, nonchè la possibilità di apportare variazioni compensative per quanto riguarda determinati stanziamenti.

Il provvedimento, pertanto, oltre a non essere in alcun modo predeterminante ai fini della riforma, è dotato della massima elasticità al fine di potersi adeguare di volta in volta alle reali situazioni che si verranno configurando nel processo di sviluppo della scuola.

Un altro aspetto da sottolineare è costituito dalle imponenti dimensioni dei mezzi che esso mette a disposizione per gli interventi straordinari a favore della scuola nel prossimo quinquennio. E ciò appare con particolare evidenza se si considera che il

« piano triennale » stanziava « mediamente » ogni anno la somma di 81 miliardi mentre questo disegno di legge propone « mediamente » la spesa annuale di 255 miliardi all'anno.

È da tener presente che negli 81 miliardi del « piano triennale » sono compresi anche gli stanziamenti destinati all'edilizia scolastica, mentre nei 281 miliardi non sono contenuti tali stanziamenti. Infatti a differenza della legge n. 1073 (anche questa è una novità) il « piano finanziario » per lo sviluppo della scuola nel prossimo quinquennio non si occupa del settore dell'edilizia al quale giustamente si è ritenuto di provvedere a parte con un disegno di legge *ad hoc* (disegno di legge n. 1552) che oltre a specificare gli stanziamenti, propone nuove norme per la disciplina di tale importante materia, ponendo completamente a carico dello Stato le spese per la costruzione degli edifici scolastici riguardanti le scuole di ogni ordine e grado.

In effetti dal dibattito in Commissione è emerso quasi unanime il riconoscimento del poderoso sforzo fatto dal Governo con il finanziamento del nuovo « piano della scuola » per venire incontro alle necessità dello sviluppo dell'istruzione in Italia, anche se da taluno si è detto che tale sforzo non si può considerare adeguato, oppure che è disorganico (queste critiche non sono nuove: sono state fatte tutte le volte che si sono discussi provvedimenti di « piano » per la scuola, dal 1959 in poi...). Esso costituisce, come è stato giustamente riconosciuto, una generosa risposta di tutta la Nazione alle istanze della scuola, cui viene in tal modo attribuita un'importanza prioritaria rispetto agli altri problemi, pure urgenti della società italiana.

Altre novità molto significative le possiamo riscontrare nel settore degli interventi riguardanti l'assistenza a proposito della quale troviamo un completo adeguamento alle iniziative proposte dalle « Linee direttive » (traguardo cui ci si era già avvicinati con la legge n. 874). Tale adeguamento è stato realizzato con l'introduzione di nuove forme d'intervento (rispetto a quelle della legge n. 1073), sia per quanto riguarda le



forme dell'assistenza scolastica di tipo tradizionale (prevalentemente volta alle esigenze di carattere economico) e le modalità di erogazione delle stesse (con notevoli modifiche per talune rispetto a quelle precedenti), sia soprattutto per quanto attiene alle cosiddette iniziative assistenziali di integrazione (o integrative). Tali iniziative infatti, contemplate da una moderna concezione dell'assistenza scolastica, considerata come strumento di piena valorizzazione di ogni uomo di fronte all'istruzione (secondo i postulati di un'autentica democrazia), allargano l'orizzonte assistenziale dal piano puramente economico a quella sociale, a quello culturale, a quello sanitario ed infine a quello psico-medico-pedagogico, e vengono ad assumere il carattere di una vera e propria integrazione dell'attività scolastica.

E così per la prima volta noi troviamo cospicui stanziamenti a favore del doposcuola (elementare e medio), per il controllo sanitario e per l'orientamento scolastico.

Una particolarissima importanza viene ad assumere l'intervento a favore dell'orientamento scolastico, se è vero, come è vero, che i problemi di fondo dell'istruzione in Italia non sono più (o soltanto) quelli relativi alla lotta contro l'analfabetismo (fenomeno ridotto in questi ultimi tempi a proporzioni molto più modeste) ed all'espansione della popolazione scolastica soprattutto nella fascia dell'obbligo, ma anche (e, fra non molto, soprattutto) quelli relativi ad una più stretta connessione dell'azione della scuola con i fabbisogni inerenti allo sviluppo economico ed al progresso sociale della società italiana.

E ciò significa che la scuola deve decisamente intervenire nel processo di trasformazione in atto nella società italiana (dall'economia agricola a quella industriale) per dare un contributo determinante al processo di modificazione della struttura professionale già avviato (vedi Tab. 2-b) che, secondo ipotesi molto attendibili, al fine di assecondare le esigenze poste dall'evoluzione del sistema economico, tra il 1966 ed il 1981, dovrà raggiungere traguardi sotto certi

aspetti « rivoluzionari » (v. Programma di sviluppo economico, pagina 69).

Non c'è pertanto chi non veda, accanto al riordinamento ed all'adeguamento delle strutture scolastiche, l'importante funzione che potranno svolgere per i fini indicati i servizi di orientamento scolastico, favorendo le scelte dei giovani verso settori di particolare interesse per l'economia del nostro Paese.

Un potente contributo in tale direzione potrà essere dato anche dal rilevante incremento degli interventi straordinari previsti a favore dell'istruzione universitaria, se si considera l'inderogabile necessità ai fini delle modificazioni qualitative delle strutture professionali di cui si diceva, di raddoppiare entro breve tempo il numero dei dirigenti e dei quadri superiori (laureati) che attualmente costituiscono solo il 3,6 per cento delle forze del lavoro.

Un'altra caratteristica che, da ultimo, ritengo opportuno sottolineare è quella relativa all'andamento generalmente crescente degli stanziamenti, e quindi del graduale incremento annuale del volume delle spese straordinarie; in questo il presente disegno di legge si discosta notevolmente dalla legge n. 1073 assai più statica nel volume delle sue voci di spesa, ma inerisce maggiormente alla realtà della scuola, facendo fronte alle sue esigenze con mezzi crescenti, che consentiranno di raggiungere nell'anno terminale posizioni di gran lunga più elevate rispetto a quelle di partenza, che costituiranno a loro volta i punti di partenza per i successivi « provvedimenti di piano », e costituiranno sempre dei traguardi molto ragguardevoli, anche se su di essi si dovessero stabilizzare le misure dei successivi interventi straordinari.

E per citare qualche esempio particolarmente dimostrativo a questo proposito, ricorderò che per il personale da una spesa di 41.660 milioni nel 1966 si passa ad una spesa di 206.530 milioni nel 1970, per l'assistenza da 14.610 milioni a 47.750; per la istruzione universitaria da 16.785 milioni a 79.725.

\* \* \*

Com'era facilmente prevedibile (in base all'esperienza acquisita dalla discussione di altri provvedimenti analoghi) le valutazioni delle opposizioni nei confronti del disegno di legge nel corso dell'ampio ed approfondito dibattito di cui esso in Commissione è stato oggetto si sono rivelate nettamente divergenti da quelle della maggioranza. Ritengo opportuno pertanto, a questo punto, prima di passare all'esame dei singoli articoli, riassumere brevemente le osservazioni critiche fondamentali che nel corso del dibattito sono state formulate, da più parti ed in particolare dal settore comunista.

Diversi commissari con molta insistenza hanno sostenuto la necessità di una discussione congiunta della « cornice finanziaria » con i provvedimenti di riforma previsti dal « piano della scuola » (ed indicati dalle « Linee direttive ») ritenendo che l'approvazione separata e preventiva del provvedimento finanziario avrebbe senz'altro pregiudicato la attuazione del riordinamento delle strutture non potendo tener conto dei criteri a cui tale riordinamento si sarebbe ispirato.

Hanno espresso quindi un giudizio negativo sul fatto che tale discussione congiunta non potesse aver luogo ed hanno attribuito il verificarsi di una situazione del genere ad un difetto di volontà politica del Governo e della maggioranza nei confronti della scuola.

Da taluni inoltre si è contestato, proprio perchè il disegno di legge per il finanziamento del piano viene discusso preventivamente che esso non sia prefigurante nei confronti delle riforme. A loro avviso, infatti, la mancata « discussione contestuale » del provvedimento finanziario e di quelli relativi alle riforme significa chiaramente che Governo e maggioranza intendono assecondare soltanto un'espansione quantitativa della scuola italiana, trascurando le esigenze qualitative riguardanti la modifica delle strutture, oppure, secondo un'interpretazione più fantasiosa, vogliono attuare sì le riforme, ma in modo clandestino...

In realtà si tratta di affermazioni solo apparentemente logiche o di supposizioni del

tutto immaginarie; e ciò si può evincere chiaramente dalle seguenti considerazioni:

1) la discussione dei finanziamenti per far fronte allo straordinario sviluppo della scuola, insieme con i complessi temi delle riforme di determinati ordini della scuola stessa, non solo avrebbe potuto creare confusione tra problemi di carattere finanziario e tecnico e problemi di natura pedagogica e culturale, ma avrebbe anche provocato un gran ritardo tanto nella soluzione dei problemi finanziari, cui, come vedremo, si deve far fronte con particolare urgenza, che in quella dei problemi relativi alle riforme;

2) anche nel caso di una discussione contestuale dei vari provvedimenti di riforma e delle spese relative, non si sarebbe potuto fare a meno di stabilire in via preliminare, tanto più in fase di programmazione economica, la cifra del costo complessivo delle riforme stesse;

3) le spese previste dal disegno di legge si riferiscono ad ordini di scuola già riformati oppure a forme d'intervento riguardanti le scuole da riformare (assistenza, organici, dotazioni didattiche e scientifiche) che permangono valide per qualsiasi tipo di riforma si voglia attuare nei vari ordini di scuola interessati (secondarie, superiori, università). Tali interventi si riferiscono alle esigenze quantitative e non a quelle qualitative e perciò essendo la loro validità permanente non possono condizionare, come la maggioranza ha sempre sostenuto, le future riforme. Anzi, come giustamente è stato asserito, il disegno di legge rappresenta una chiara testimonianza dell'assoluta indifferenza del Governo di fronte ai contenuti ed agli orientamenti delle riforme scolastiche che verranno sottoposti all'approvazione del Parlamento.

Sono stati fatti anche rilievi critici tendenti a sminuire il valore, l'importanza e l'efficacia dello sforzo finanziario contemplato dal disegno di legge, naturalmente per attribuire anche sotto questo profilo scarsa volontà politica alla maggioranza nei confronti dei problemi della scuola.

È stato detto infatti, non si sa bene in base a quale calcolo, che le spese per la

pubblica istruzione nel prossimo quinquennio avranno un aumento percentuale medio, ogni anno, inferiore a quello che si è verificato nel passato quadriennio.

Se con questa affermazione, la cui attendibilità però è tutta da dimostrare, si volesse affermare che l'espansione della spesa per l'istruzione nel prossimo quinquennio sarà di dimensioni inferiori a quella avvenuta nel recente passato, indubbiamente chi ha sostenuto questa tesi sarebbe incorso in un grosso errore.

A parte il fatto che l'aumento percentuale non è valido in se stesso ma in relazione alla cifra cui si riferisce, e che è ben difficile se non impossibile stabilire *a priori* quale sarà la media dell'aumento percentuale dei bilanci nel prossimo quinquennio (ciò infatti dipende da fattori che al momento non sono ponderabili: aumento delle retribuzioni del personale, eccetera), è comunque un dato indiscutibile che nei prossimi cinque anni il balzo in avanti della spesa per l'istruzione sarà di gran lunga superiore a quello medio verificatosi nell'ultimo quadriennio. E ciò viene chiaramente testimoniato da un semplice raffronto: nel passato quadriennio la spesa media annua è stata di lire 865 miliardi mentre nel prossimo quinquennio (tenendo conto delle provvidenze per l'edilizia scolastica) sarà di lire 1.568 miliardi, con una vistosa differenza in più di 700 miliardi circa.

C'è stato anche chi pur giudicando inopportuna l'approvazione della « cornice finanziaria » del « piano » prima dei provvedimenti di riforma, ha manifestato un certo possibilismo dichiarando che il disegno di legge potrebbe essere approvato preventivamente qualora in esso venissero accolte le modifiche alle strutture della scuola dell'obbligo ed ai contenuti programmatici richiesti da più parti, di cui ultimamente si sarebbe fatto portavoce il recente Convegno sui problemi della scuola media tenutosi all'EUR per iniziativa del Ministero della P. I. (il tema del Convegno, tenutosi dal 28 al 31 marzo, era « la Scuola per tutti in Italia: primo consuntivo e prospettive »).

Senza considerare la circostanza che su molti dei problemi per cui si invocano mo-

difiche alla legge di riforma della scuola media esistono forti disparità di vedute nell'opinione pubblica e tra le categorie direttive e docenti interessate (disparità di vedute chiaramente emerse nel ricordato Convegno, talchè il Ministro della pubblica istruzione riscuotendo l'unanime consenso dei convenuti, ha promesso un ulteriore più approfondito studio dei problemi stessi da parte di apposite Commissioni), sarebbe per lo meno strano che in un piano puramente finanziario venissero introdotte norme relative alla riforma, sia pure parziale, di un ordine di scuola.

Piuttosto che attuare un procedimento del genere (infatti non si capisce perchè si dovrebbero introdurre soltanto le modifiche riguardanti la struttura della scuola media e non quelle relative agli altri ordini di scuola), sarebbe stato molto meglio che fossero presentati distinti provvedimenti in ciascuno dei quali venissero recepiti gli stanziamenti e le riforme di struttura riguardanti i singoli ordini di scuola (scuola media, licei, istituti tecnici, eccetera).

E ciò, naturalmente, con i gravi inconvenienti cui si è accennato, soprattutto in relazione al grave ritardo con cui si potrebbero utilizzare le provvidenze per l'assistenza, per le dotazioni didattiche, per l'allargamento degli organici, eccetera.

Da taluni si è ritenuto di trovare un'altra ragione di opposizione al disegno di legge negli sprechi che, inevitabilmente, si determinerebbero essendo gli stanziamenti in esso contenuti destinati a strutture invecchiate. Una tesi del genere è per lo meno peregrina: in nessun caso, infatti si sprecano i mezzi finanziari destinati alla scuola, anche se gli strumenti per cui vengono utilizzati non sono, per il momento, del tutto moderni ed aggiornati (come lo saranno dopo l'attuazione delle riforme); di fatto questi strumenti sono gli unici disponibili e finchè non saranno sostituiti da altri più efficienti occorre che funzionino nel migliore modo possibile e siano messi a portata di tutti coloro che hanno diritto di servirsene.

C'è infine un'altra affermazione, emersa nel corso della discussione, da smentire ed è quella relativa alla presunta eccessiva di-

screzionalità con cui il Ministro della pubblica istruzione potrà spendere i fondi resi disponibili per gli interventi aggiuntivi del disegno di legge. Il provvedimento sottoposto al vostro esame infatti ha la stessa struttura della legge n. 1073 e nessuno si è mai lamentato della eccessiva discrezionalità con cui il Ministro ha speso le somme del « piano triennale »: le ha spese in relazione ai bisogni dei vari settori ed ordini di scuola, istituendo per ogni voce d'intervento della predetta legge un apposito capitolo in bilancio e rendendo conto ogni anno del modo con cui aveva utilizzato i fondi a sua disposizione attraverso un apposito documento allegato al bilancio stesso. La stessa procedura si seguirà con questa legge che pure prevede, all'articolo 40, una relazione annuale del Ministro della pubblica istruzione sui risultati ottenuti con gli interventi effettuati per applicarla.

Come si vede, la discrezionalità del Ministro è ben limitata poichè il suo operato è costantemente sotto il controllo del Parlamento.

\* \* \*

Prima di procedere all'esame delle provvidenze disposte dal disegno di legge per i singoli settori dell'istruzione, il relatore ritiene opportuno fare una precisazione preliminare.

In alcuni casi tutta la Commissione o la maggioranza di essa si è trovata d'accordo sull'opportunità di aumentare gli stanziamenti relativi a determinate voci, ritenendoli troppo esigui e perciò decisamente inadeguati alle finalità che si vogliono perseguire.

Poichè è chiaramente apparso che non era possibile provvedere all'aumento di tali interventi accrescendo la cifra globale di spesa del disegno di legge, si è pensato che lo stesso scopo si potesse realizzare attraverso uno spostamento interno tra le cifre del disegno di legge stesso, riconoscendo che a qualche voce avrebbe potuto essere attribuito, senza gravi inconvenienti, anche uno stanziamento inferiore a quello attualmente previsto.

È stata considerata però anche la vasta complessità dei problemi tecnici che tali

spostamenti potevano comportare e pertanto la maggioranza della Commissione, per non ritardare la discussione del disegno di legge in sede referente ha deciso di lasciare immutate le cifre in esso contemplate, riservandosi di riesaminarle con la dovuta attenzione al termine della discussione del provvedimento, al fine di accertare attraverso un'approfondita indagine, se è possibile provvedere alla loro variazione in base alle istanze emerse dalla discussione stessa.

Naturalmente se tale ricognizione darà risultati positivi le variazioni si potranno attuare mediante la presentazione di emendamenti in Aula da parte della Commissione.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e stabilisce la possibilità di incrementi annuali (attraverso gli stati di previsione) degli stanziamenti in esso previsti. Occorre ricordare anche che tale articolo contiene un importantissimo principio a salvaguardia della completa utilizzazione degli stanziamenti per il personale per cui sono stati predisposti (incremento degli organici) in quanto precisa che detti stanziamenti saranno aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti economici di carattere generale disposti a partire dal 1° gennaio 1966.

Nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge si propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, che prevede la possibilità di aumentare di anno in anno gli stanziamenti iniziali (nuovi o aggiuntivi) con la legge di bilancio, in quanto tale norma ha dato motivi di perplessità sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. La Commissione, pur apprezzando la perspicuità della considerazione, ha ritenuto di non sopprimere tale comma, data l'importanza della norma in essa contenuta, ripromettendosi di presentare eventualmente in Aula un emendamento per dargli una nuova, più congrua formulazione.

### SCUOLA MATERNA

Gli articoli 2 e 3 (riguardanti rispettivamente il personale, il funzionamento, l'assistenza della scuola materna statale e gli

assegni, premi, sussidi e contributi alla scuola materna non statale) su proposta del Governo, che ha incontrato il consenso della maggioranza, sono stati stralciati (confronta lo stampato n. 1543-bis), con l'intesa che verranno inseriti nel disegno di legge n. 1662 concernente l'ordinamento delle scuole materne statali, non appena se ne potrà iniziare la discussione.

La decisione di tale stralcio trova la sua ragione nell'opportunità di disciplinare tutta la materia riguardante la scuola materna in un unico provvedimento, soprattutto in considerazione del fatto che la scuola materna statale in Italia, a differenza delle altre scuole, è ancora tutta da istituire.

### **SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA**

#### **Personale ed organici**

Il Titolo II si riferisce agli interventi per il personale e le dotazioni didattiche della scuola primaria, secondaria e artistica.

Gli articoli 4 e 5 (Capo I) riguardano il personale e gli organici. Le cifre stanziolate sono di gran lunga superiori a quelle della legge n. 1073, che pure ha dato risultati molto apprezzabili (102 miliardi 645 milioni) e determinano attraverso un aumento graduale, ma continuo e rapido, una spesa globale di 623.950 milioni (oltre la metà della spesa complessiva del « piano finanziario »).

Tale spesa, che nel quinto anno raggiunge la cifra di 202 miliardi, in parte serve a stabilizzare le posizioni di sviluppo raggiunte, ed in parte a realizzare ulteriori sviluppi.

Questo grande sforzo che viene compiuto per l'incremento e l'aggiornamento degli organici (da esercitarsi soprattutto nella fascia del completamento dell'obbligo scolastico e nell'istruzione secondaria di secondo grado) consentirà di istituire complessivamente oltre 80.000 posti nelle scuole di ogni ordine e grado accrescendo del 22 per cento l'attuale numero. Si potrà così far fronte all'aumento degli iscritti che, se manterrà il ritmo attuale, entro il 1970-71 sarà all'incirca di

250.000 unità nelle scuole elementari, di 250.000 nella scuola media di primo grado, di 150.000 nelle scuole dell'ordine classico, di 200.000 in quelle dell'ordine tecnico e di 150.000 nell'istruzione professionale (v. « Linee direttive »).

In merito agli stanziamenti aggiuntivi per l'incremento degli organici c'è stato chi ha espresso il suo dissenso affermando che tale incremento si può ottenere ugualmente in modo automatico, mediante i normali stanziamenti di bilancio, in quanto nella scuola italiana gli organici vengono aumentati per legge oppure con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Se, in effetti, si può perseguire l'obiettivo dell'allargamento degli organici anche mediante i normali stanziamenti di bilancio, con il sistema di cui si è fatto cenno, si deve però riconoscere che lo stanziamento straordinario di 610 miliardi contemplato dal disegno di legge è una chiara dimostrazione di una linea politica particolarmente sensibile e sollecita nei confronti delle esigenze della scuola, poichè rende di gran lunga più agevole e sicura la soluzione di questo vitale problema, soprattutto per la scuola secondaria.

I 610 miliardi costituiscono, infatti, la garanzia più certa che nessuna difficoltà potrà bloccare o frenare l'attuazione del programma di adeguamento della scuola italiana alle esigenze dell'espansione che si verificherà nel prossimo quinquennio. Mentre se si seguisse la via ordinaria, l'adeguamento degli organici all'espansione non potrebbe avvenire con la stessa tempestività, soprattutto per quanto riguarda il settore della istruzione tecnica dove esso non avviene automaticamente, come per altri settori, ma comporta in genere defatiganti e lunghe trattative tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del tesoro.

L'articolo 5, in attesa della legge sulla parità per la scuola non statale, prevede un incremento dei contributi a favore delle scuole elementari funzionanti presso scuole speciali per minorati psico-fisici e sensoriali e presso orfanotrofi che, in virtù delle leg-

gi vigenti in materia, hanno ottenuto la « parifica ».

Non sono soltanto queste le scuole elementari non statali in possesso della parifica; ma soltanto queste potranno beneficiare di tale particolare contributo che praticamente consentirà loro di dare al personale insegnante lo stesso trattamento corrisposto al personale statale; e bisogna riconoscere che si tratta di un'attenzione semplicemente doverosa, dato il delicato compito, umano e sociale, affidato a tali scuole.

L'articolo 6 contempla infine una spesa aggiuntiva che raggiungerà nel quinquennio la somma di lire 4.500 milioni per l'aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante e direttivo di ogni ordine e grado. Se si considera che con la somma stanziata dalla legge n. 1073 (1.500 milioni) hanno potuto partecipare ai corsi di aggiornamento complessivamente circa n. 18.000 insegnanti, nel quinquennio gli insegnanti che potranno partecipare ai corsi saranno 50.000 circa.

Il relatore e diversi commissari hanno fatto presente che, pure trattandosi di una cifra ragguardevole, era da considerarsi notevolmente inferiore alle reali necessità anche se a detta cifra va aggiunta quella (assai più modesta però) degli insegnanti che potranno frequentare i corsi di aggiornamento organizzati coi normali stanziamenti di bilancio.

La Commissione si è riservata di proporre eventualmente in Aula un emendamento per l'aumento della predetta somma se i risultati dell'attento riesame, cui ho fatto cenno, delle cifre proposte dal provvedimento lo consentiranno.

### **Dotazioni didattiche**

La spesa per l'acquisto, il rinnovo, la conservazione dei sussidi educativi, delle attrezzature tecnico-scientifiche, e artistiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all'attrezzatura, al funzionamento, all'adattamento di palestre, impianti sportivi e per contributi alle società sportive sono previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 (Capo II).

Per le dotazioni didattiche si prevede una spesa complessiva di 135 miliardi, una somma davvero spettacolosa se la confrontiamo con i 26.700 milioni stanziati dalla legge n. 1073 (sia pure per tre anni).

Tale spesa consentirà di eliminare in gran parte le gravi carenze che ancora permangano dal punto di vista delle dotazioni didattiche, soprattutto nell'ambito delle scuole dell'istruzione tecnica, a favore delle quali dovrebbe essere utilizzati la maggior parte di tali interventi aggiuntivi.

Questa particolare attenzione per le scuole dell'istruzione tecnica trova la sua piena giustificazione nella « Relazione del Ministro della pubblica istruzione sui risultati del terzo anno di attuazione dei provvedimenti di sviluppo della scuola sul triennio 1962-65 » che, a proposito dei risultati ottenuti per questo settore nelle scuole dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, dice testualmente: « I finanziamenti di piano hanno permesso di porre rimedio, nel triennio 1962-65, alle condizioni veramente preoccupanti dei gabinetti dei Licei classici e scientifici e degli Istituti magistrali. Tranne casi particolari, in massima parte dovuti alla inadeguatezza dei locali disponibili, tutte le scuole sono state dotate di un'attrezzatura tipo sufficiente per un decoroso svolgimento delle lezioni e delle esperienze connesse ai programmi di studio ».

Gli interventi previsti dall'articolo 8 costituiscono una novità di grande rilievo rispetto alla legge n. 1073 in cui non si trovavano stanziamenti straordinari a favore delle attrezzature e delle attività sportive giovanili. E la novità è tanto più apprezzabile se si considera che nel quinquennio la spesa complessiva raggiungerà i 15 miliardi. Anche sotto questo profilo il disegno di legge rivela il suo stretto collegamento con la proposta contenuta nelle « Linee direttive ».

Taluno, lamentando che gli stanziamenti previsti dall'articolo 8 non possano essere utilizzati per la costruzione di nuove palestre, ha considerato questo fatto assai preoccupante per le sorti dell'educazione fisica e sportiva in Italia.

Una preoccupazione del genere non ha motivo di esistere, in quanto alla costru-

zione delle nuove palestre (nell'ambito degli edifici scolastici da realizzare, o per il completamento di quelli già costruiti) si provvederà ugualmente, come già si è detto, con il nuovo piano per l'edilizia scolastica, con finanziamenti interamente a carico dello Stato.

Con l'articolo 9 per la prima volta si prevede un aumento considerevole delle somme iscritte a bilancio a favore degli Istituti statali per sordomuti, del « Romagnoli » e per la concessione di contributi agli Istituti non statali per ciechi e sordomuti.

In tal modo si renderà meno difficile e precaria la vita di tali Istituti soprattutto di quelli non statali, le cui grandi benemerienze, nei confronti della società, nessuno può mettere in dubbio.

Con l'articolo 10 viene disposto un ingente aumento delle provvidenze stabilite dalla legge n. 1073 a favore delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo, per cui da una spesa straordinaria di 1.800 milioni (ultimo anno del triennio) si passa ad una spesa di 9.500 milioni (ultimo anno del quinquennio); in tal modo si avranno i mezzi necessari per procedere al razionale reperimento degli alunni da inviare alle predette scuole speciali ed alle classi differenziali, all'acquisto delle attrezzature necessarie, ed all'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti.

### **ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA**

#### **Patronati scolastici e Casse scolastiche**

Il Titolo III del disegno di legge si riferisce alle varie forme di assistenza predisposte a beneficio degli alunni degli Istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica.

Gli articoli 11, 12 e 13 (Capo I) riguardano gli stanziamenti a favore dei Patronati e delle Casse scolastiche.

In virtù della legge n. 1073 è stata stabilita l'iscrizione in bilancio, in via permanente, di uno stanziamento di 5 miliardi per la concessione di contributi ai Patronati scolastici; a tale stanziamento ordinario il disegno di legge in esame aggiunge stanziamenti straordinari per ogni anno del quinquennio che vanno dai 1.000 milioni del 1966 ai 1.600 milioni del 1970; il 5 per cento di tali somme potrà essere devoluto ai consorzi dei Patronati.

La somma complessiva di cui vengono a disporre i Patronati per assolvere i compiti loro assegnati dalla legge 6 marzo 1958, n. 261, può essere considerata soddisfacente, anche perchè su di essi non viene più a gravare alcuna spesa per i libri di testo degli alunni bisognosi delle scuole elementari.

Bisogna tener presente, inoltre, che gli impegni dei Patronati, già notevolmente accresciuti con l'attribuzione ad essi del compito di provvedere all'organizzazione dei servizi per il trasporto degli alunni, vengono ulteriormente aumentati ed in modo assai cospicuo dal presente disegno di legge che assegna a loro anche il compito di organizzare il doposcuola nelle scuole elementari.

Una vivace discussione si è svolta a proposito dell'idoneità dei Patronati scolastici ad assolvere i compiti ad essi attribuiti dalla legge. Commissari di parte comunista hanno rivolto dure critiche a detti Enti giudicandoli « arcaici, del tutto superati e troppo burocratizzati » e quindi incapaci di svolgere un'efficace opera di assistenza scolastica.

La maggioranza, respingendo tali critiche infondate ed ingenerose, ha riaffermato la validità dei Patronati scolastici che per la loro tradizione, per la composizione dei loro organi direttivi, per l'attività veramente preziosa ed insostituibile con cui si sono resi così benemeriti, costituiscono in ogni Comune il perno dell'assistenza agli alunni di disagiate condizioni economiche della scuola dell'obbligo (v. Tab. 13). Occorre rilevare poi che i Patronati scolastici sono organi essenzialmente democratici, poichè dei loro Consigli di amministrazione fanno parte i rappresentanti del Consiglio co-



munale (di maggioranza e di minoranza), dei genitori degli alunni delle scuole elementare e media, degli insegnanti, dell'autorità scolastica, dell'autorità sanitaria, dell'autorità religiosa e dei soci (v. art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 261). Va tenuto presente infine che tutte le cariche sono gratuite e che perciò l'attività prestata dai dirigenti è frutto di generosa dedizione a favore di ragazzi più bisognosi al fine di creare loro le condizioni indispensabili perchè possano frequentare la scuola.

I Patronati, proprio perchè Enti di diritto pubblico, godono della particolare fiducia degli altri Enti della stessa natura e in special modo di quella delle Amministrazioni comunali e provinciali che generalmente versano loro contributi in misura notevolmente superiore rispetto a quella cui sono tenuti per legge. E ciò ha consentito ai Patronati di avere a disposizione per la loro attività, ogni anno, circa 5,5 miliardi in più rispetto alla cifra complessiva che loro spetterebbe in base alle norme vigenti (5 miliardi da parte dello Stato e 2,5 miliardi da parte dei Comuni). Il relatore è di avviso che si potrebbe apportare qualche modifica alla struttura dei loro organi direttivi (sarebbe quanto mai opportuno, ad esempio, che gli insegnanti della scuola media avessero un numero di rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dei singoli Patronati pari a quello degli insegnanti della scuola elementare) ma questo non significa che tale struttura sia superata. Si potrebbe, poi, eliminare un altro inconveniente che talvolta si verifica; si dà il caso infatti che una parte dei maestri esonerati in virtù della citata legge n. 261 dall'insegnamento perchè prestino servizio presso i Patronati, (in numero non superiore a cinque per ogni provincia) venga utilizzata per altre mansioni presso i Provveditorati agli studi.

I contributi alle Casse scolastiche diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali od ai bisogni urgenti degli alunni, rientrano tra le proposte formulate dalle « Linee direttive » ed hanno trovato per la prima volta concreta attuazione attraverso la legge nu-

mero 874 del 1965 che a tale scopo recava stanziamenti straordinari di 400 milioni a favore delle Casse scolastiche delle scuole medie di I grado.

Con questo provvedimento gli interventi a favore delle Casse vengono discretamente aumentati, soprattutto nell'ultimo anno del quinquennio ed estesi alle Casse delle scuole secondarie superiori ed artistiche. L'assegnazione di tali contributi viene effettuata in base a parametri che tengono conto del numero degli alunni delle singole scuole e delle condizioni economiche della zona in cui esse sorgono (perciò non è possibile fare una media di quanto verrà dato ad ogni Cassa).

Da rilevare che i contributi per le Casse scolastiche delle scuole secondarie di II grado, oltre che per le finalità di cui si è detto, possono essere utilizzati anche per le attività giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo.

La Commissione non ha accolto un emendamento tendente ad aumentare le cifre proposte per i contributi delle Casse scolastiche delle scuole medie, come pure non ha accolto un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 13 con cui si stabilisce che il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno per le Casse scolastiche delle scuole secondarie di II grado deve essere attribuito alle Casse scolastiche degli Istituti professionali. Si è invece dichiarata favorevole alla proposta che, in sede di ripartizione degli stanziamenti da effettuarsi annualmente da parte del Ministero della pubblica istruzione, tra i fattori da considerare, quello relativo alla valutazione delle condizioni economiche delle Province debba precedere quello riguardante la consistenza numerica degli alunni.

#### **Trasporto degli alunni**

L'articolo 14 (Capo II) riguarda gli stanziamenti straordinari per il trasporto degli alunni della Scuola dell'obbligo e degli istituti professionali; tale forma di assistenza si è rivelata di fondamentale importanza (forse la più importante) per l'adempimento dell'obbligo scolastico. La misura di tale



intervento è stata grandemente accresciuta rispetto a quella prevista dalla legge n. 1073 e ciò è quanto mai opportuno, direi provvidenziale, in relazione alle numerose defezioni che si sono verificate e certamente ancora si verificheranno da parte di Comuni e di Province in merito all'erogazione di contributi integrativi per tale servizio; defezioni non dovute a cattiva volontà ma alle sempre più gravi condizioni di dissesto in cui si trovano i bilanci di quasi tutti gli Enti locali territoriali.

La somma di 1300 milioni prevista per il 1966, che appare così esigua rispetto a quelle stanziare per gli altri anni, non deve preoccupare perchè essa riguarda soltanto la spesa per gli ultimi tre mesi dell'anno in corso in quanto al fabbisogno degli altri mesi ha già provveduto e provvede la legge n. 874.

La Commissione non ha accolto un emendamento con cui si stabiliva che il servizio di trasporto degli alunni si potesse affidare soltanto alle Amministrazioni provinciali e comunali (sottraendolo in tal modo ai Patronati scolastici), mentre ne ha accolto un altro con cui i predetti Enti vengono inclusi tra quelli ai quali può essere affidato il servizio in questione.

La Commissione ha approvato inoltre un emendamento al terzo comma in virtù del quale gli Enti locali sono autorizzati ad intervenire coi loro contributi al fine di facilitare i trasporti, e ciò per rendere più agevole l'approvazione da parte degli organi di tutela e di controllo, provinciali e centrali, gli eventuali stanziamenti che Amministrazioni provinciali e comunali intendessero inserire nel bilancio di previsione per lo scopo predetto, soprattutto quando il bilancio stesso (come è nella maggior parte dei casi) presenti un forte disavanzo.

### **Buoni-libro e borse di studio**

L'articolo 15 ci pone di fronte ad una novità assoluta e precisamente all'intervento straordinario (che è di 3.600 milioni per il 1966 e raggiunge la cifra di 5.600 milioni per il 1970) per la concessione di buoni libro agli alunni in disagiate condizioni eco-

nomiche delle scuole medie statali e parificate, dell'importo unitario annuo di lire 10.000 ciascuno.

Tale forma di sussidio compresa fra le proposte conclusive formulate dalla Commissione di indagine, e accolta dalle « Linee direttive » è stata inserita nel presente disegno di legge al posto delle borse di studio destinate agli alunni della scuola media di primo grado.

Ritengo che nei confronti di tale nuovo intervento sostitutivo si debba esprimere una valutazione pienamente favorevole, soprattutto per l'assai più vasto raggio di azione assistenziale che esso può svolgere al fine di facilitare la frequenza della scuola dagli 11 ai 14 anni da parte degli alunni indigenti.

L'importo del buono-libro corrisponde alla metà circa della somma occorrente per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni che frequentano le classi della scuola media di primo grado; si tratta quindi di un sussidio di una certa consistenza, tanto più che è consentita l'assegnazione nel medesimo anno di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi che frequentano la prima classe.

È appena il caso di accennare che, per la fornitura gratuita di libri di testo ai ragazzi indigenti della scuola media, notevoli somme vengono erogate anche dai Patronati scolastici.

La concessione dei buoni-libro è prevista sia pure in misura più ridotta anche a favore dei giovani indigenti delle scuole medie di secondo grado (articolo 15), purché siano « capaci e meritevoli » e non usufruiscano di alcuna borsa di studio, per un importo unitario di lire 15.000 ciascuno.

Tale importo non può essere considerato del tutto soddisfacente perchè rimane notevolmente al di sotto della metà del costo complessivo dei libri di testo occorrenti per le classi delle predette scuole, soprattutto di quelle dell'ordine classico.

Continua il conferimento delle borse di studio per i frequentanti le scuole secondarie superiori (articolo 17) nella misura e secondo le modalità previste dalla legge numero 1073. Gli stanziamenti destinati a tale

forma di assistenza sono ingenti. Partono da una cifra sensibilmente superiore a quella prevista dalla legge n. 1073 per raggiungere nel quinto anno la somma di 14 miliardi con la quale si dovrebbe poter assegnare una borsa ad almeno il 10 per cento degli alunni frequentanti le scuole in questione.

Sul problema dei buoni-libro si è svolta una lunga discussione alla fine della quale la Commissione non ha approvato un emendamento con cui si aumentava di lire 131.440 milioni lo stanziamento previsto dal disegno di legge a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado al fine di consentire l'assegnazione gratuita dei libri di testo ai predetti alunni con modalità analoghe a quelle previste per gli alunni delle scuole elementari.

Pur riconoscendo l'elevato valore sociale di una provvidenza del genere, soprattutto in relazione al dettato costituzionale, la Commissione non ha ritenuto di poter accogliere tale principio sia per il sensibile aumento della spesa che esso comporterebbe, sia per il non rilevante riflesso che esso avrebbe sul piano pratico (dato l'attuale costo dei libri).

Nella Commissione è emerso però un orientamento favorevole a considerare, nell'ambito del riesame delle cifre di cui si è parlato inizialmente, la possibilità di procedere a un discreto aumento almeno delle somme stanziare a favore degli alunni della scuola media.

È stato pure respinto un emendamento subordinato, sempre di parte comunista, tendente a sopprimere le parole « o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato » nel primo comma del testo governativo dell'articolo 15. La modifica proposta, la cui « ratio » più profonda evidentemente va ricercata in una certa concezione esasperata e deformata dei rapporti fra Stato e Scuola non statale, nel caso fosse stata accolta avrebbe determinato un insostenibile parzialità, modificando quello che è l'attuale ordinamento legislativo (poichè anche in questo caso siamo di fronte soltanto all'aumento di interventi già pre-

visti da provvedimenti precedenti e precisamente dalle leggi n. 645 del 1955, n. 1073 del 1962 e n. 874 del 1965), per stabilire il monopolio dei buoni-libro a favore degli alunni delle scuole statali. Ne è valida l'affermazione che il beneficio in questione potrà essere concesso agli alunni delle scuole non statali soltanto dopo l'istituzione della scuola paritaria, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione.

I buoni-libro (e le borse di studio, conferite mediante regolare concorso) non sono un beneficio concesso alle scuole non statali, ma agli alunni di dette scuole i quali in base all'articolo 34 della Costituzione (che non fa distinzioni in proposito) hanno diritto ad avere dallo Stato i mezzi necessari, qualora ne siano privi, per poter frequentare la scuola dell'obbligo e, se capaci e meritevoli, per raggiungere i più alti gradi degli studi. È evidente che attuando in questo campo una discriminazione a favore degli alunni della scuola di Stato si compie una patente violazione del precetto costituzionale e si viene a viziare quell'atteggiamento di leale concorrenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto fra la scuola pubblica e quella privata, come giustamente afferma il compianto senatore Zoli nella sua magistrale relazione al disegno di legge sul « Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (presentata nel 1958), richiamandosi a questo proposito anche alle dichiarazioni fatte da Benedetto Croce in sede di discussione del disegno di legge per l'istituzione degli esami di Stato (Cfr. ora: B. Croce, « Discorsi parlamentari », Bardi, Roma 1966).

### Posti gratuiti

Con gli articoli 18 e 19 vengono accresciuti gli stanziamenti iscritti in bilancio a favore dell'istituzione di posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili e per la prima volta sono stanziare somme per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali di posti gratuiti e semi gratuiti nei Convitti annessi agli istituti stessi, secondo una pro-

posta della Commissione d'indagine accolta nelle « Linee direttive ».

La Commissione a maggioranza non ha accolto la proposta di sopprimere l'articolo 19 e di trasferire le cifre in esso fissate al precedente articolo 18; si è espressa invece in senso favorevole sull'opportunità di esaminare l'eventuale possibilità di riduzione degli stanziamenti dei predetti articoli al fine di incrementare altre voci (e in particolare quella del trasporto degli alunni).

### Doposcuola

Nel quadro degli interventi straordinari per l'assistenza, accanto alle forme tradizionali troviamo le forme cosiddette « integrative » le quali, come già ho avuto modo di dire, alla componente economica dell'attività assistenziale, ne aggiungono diverse altre (culturale, sociale, sanitaria, eccetera).

Dell'importanza delle iniziative riguardanti tali forme integrative ho già fatto cenno nella parte riguardante le considerazioni generali e perciò non mi dilungo.

Gli articoli 20 e 21 (Capo IV) contemplano stanziamenti a favore del doposcuola nella scuola dell'obbligo (elementare e media).

Mi sia consentito di rilevare il considerevole sforzo fatto, soprattutto per il funzionamento del doposcuola nella scuola media inferiore, che potrà beneficiare di una somma complessiva di 20.250 milioni di cui 6.800 milioni per il 1970.

La Commissione ha respinto un emendamento sostitutivo dell'articolo 20 con cui si prevedeva l'iscrizione in bilancio dal 1965 al 1970 di apposite somme al fine di ampliare il ruolo dei maestri elementari in soprannumero da destinare al doposcuola, nonché un emendamento tendente ad aumentare gli stanziamenti previsti dall'articolo 21; tale emendamento non è stato approvato non solo per ragioni finanziarie ma soprattutto per l'insufficienza del numero degli insegnanti di determinate materie (lettere, matematica, lingue straniere) che si riscontra attualmente nella scuola secondaria di primo grado, come si può chiaramente desumere dal fatto che oggi insegna-

no in tale scuola oltre 12.000 studenti universitari.

### Servizi vari

L'articolo 22 (Capo V) stanziava somme per il controllo sanitario, considerata l'opportunità di intensificare tale servizio al fine di rendere sempre più difficile il propagarsi di malattie contagiose fra gli alunni delle scuole statali. A proposito di detto articolo si è discusso a lungo sulle caratteristiche che avrebbe dovuto assumere l'intervento relativo al controllo sanitario, nel quadro dei servizi di medicina scolastica, e sulle modalità con cui tale controllo avrebbe dovuto effettuarsi. Alla fine è stato approvato all'unanimità un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma con cui si stabilisce che la ripartizione degli stanziamenti è disposta tra i Provveditorati agli studi (anziché tra i Patronati scolastici e le Casse scolastiche), in relazione alle necessità da valutarsi di concerto con le autorità sanitarie provinciali. È stato giustamente rilevato, nel corso della discussione, che il problema dell'assistenza sanitaria (di cui il controllo costituisce solo un aspetto) si potrà dire veramente risolto soltanto quando verrà finalmente varata una legge che stabilisca una disciplina obbligatoria per tale importante, quanto delicata materia.

Somme considerevoli sono rese disponibili per agevolare lo sviluppo di attività relative all'orientamento scolastico degli alunni della scuola secondaria (art. 23), della cui grande, crescente importanza ho già fatto cenno nelle considerazioni generali.

Su quest'ultimo problema il dibattito è stato molto ampio in relazione a vari emendamenti presentati tra cui uno soppressivo. Dopo aver respinto l'emendamento soppressivo — in considerazione dell'alto valore del nuovo servizio che si vuole istituire con l'articolo 23, al fine di consentire ai giovani una più agevole ed appropriata scelta del tipo di scuola più adatto alle loro attitudini soprattutto nei passaggi dalla scuola media a quella secondaria superiore — la Commissione infine ha accolto un emendamento con cui si stabilisce che, per l'organizzazione dei servizi di orienta-

mento scolastico, il Ministero della pubblica istruzione si avvalga dei Provveditorati agli studi. In armonia con l'approvazione del predetto emendamento è stato soppresso il terzo comma.

L'articolo 24 contempla le somme occorrenti per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per l'assegnazione delle borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori ai sensi del precedente articolo 17.

### DIFFUSIONE DELLA CULTURA

Il Titolo IV riguarda la diffusione della cultura.

In relazione alle mètte prospettate dalle « Linee direttive » il nuovo « Piano della scuola » intende fornire i mezzi più idonei per intensificare l'elevazione culturale del Paese, al di fuori delle strutture scolastiche vere e proprie.

Detti mezzi riguardano le iniziative di educazione popolare e degli adulti (articolo 25, Capo I) per cui viene stanziata la cospicua somma di 20.500 milioni in tre anni; l'adeguamento degli organici delle biblioteche statali (articolo 26), il miglioramento delle loro dotazioni e l'estensione del « servizio nazionale di lettura » (articolo 27).

### Educazione popolare

Tra le iniziative riguardanti l'educazione popolare conserva sempre un particolare rilievo, per la sua importanza, quella relativa all'eliminazione del residuo di analfabetismo, di una certa consistenza, che ancora esiste in Italia.

Quanti sono gli analfabeti al giorno d'oggi nel nostro Paese? E una domanda che tutti i commentatori di provvedimenti riguardanti l'educazione popolare si pongono ed alla quale non è facile rispondere.

L'onorevole Ermini nella sua perspicua relazione al « Piano decennale » sulla base delle indicazioni fornite dal Padellaro (M. Padellaro, « La lotta contro l'analfabetismo » in: « Osservatore Politico », dicembre 1959)

ritiene che a tale data gli analfabeti recuperabili non superassero la cifra di due milioni.

Tale cifra è stata ottenuta sottraendo da quella accertata attraverso il censimento del 1951 (5.046.000) il numero dei ricuperati all'alfabetismo dalla scuola popolare dal 1951 al 1959 (1.068.000), quella dei deceduti (929.000) ed infine quella dei non recuperabili calcolati nel 3 per cento della popolazione complessiva dai 14 anni in su (1.230.000). Alla cifra così ottenuta è stata aggiunta quella presumibile degli inadempienti degli anni del « Piano decennale » calcolata per misura prudenziale in circa 200.000 unità. I due milioni di analfabeti recuperabili esistenti in Italia nel 1959, secondo la relazione Ermini, oggi dovrebbero risultare ridotti di più della metà a seguito delle intensificate iniziative di recupero attuate dal 1960 al 1965 mediante i mezzi straordinari resi disponibili dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dalla legge numero 1073 cui vanno aggiunti i normali stanziamenti di bilancio.

Meno ottimistica invece si presenta la situazione in base ai dati forniti dalle « Linee direttive ». Partendo dai risultati del censimento del 1961 che ha accertato l'esistenza in Italia di 3.831.926 analfabeti, dei quali circa il 70 per cento appartenenti alle classi anziane, e considerata la riduzione operata dall'attività svolta dalla scuola popolare dal 1961 ad oggi in tale documento si calcola che i cittadini italiani non ancora alfabetizzati siano tuttora circa 3 milioni. Circa un milione di questi, sempre secondo le « Linee direttive », è compreso nei gruppi di età dai 14 ai 45 anni e perciò tra quelli che possono considerarsi più agevolmente recuperabili: si è proposto, di conseguenza, che a questo milione di cittadini venga particolarmente rivolta l'azione di educazione popolare nel quinquennio, tenendo presenti le regioni dove la percentuale degli analfabeti raggiunge le punte più elevate.

Ritengo che tale proposta debba essere pienamente condivisa e che, pertanto, alla lotta contro l'analfabetismo venga dedicata la maggior parte delle risorse destinate all'educazione popolare affinché alla fine del

quinquennio tale triste fenomeno scompaia quasi totalmente dal nostro Paese.

Da parte del settore comunista si è affermato che il fenomeno dell'analfabetismo conserva aspetti ancora molto preoccupanti e si è denunciata la presunta inadeguatezza delle scuole popolari e per l'educazione degli adulti, cui sono state rivolte diverse critiche circa il modo con cui vengono organizzate e funzionano che sono sfociate nella presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 25 in attesa di una necessaria revisione organica dell'intera materia.

Si può essere d'accordo sul fatto che il numero degli analfabeti deve destare ancora una certa preoccupazione, ma non è accettabile il giudizio prevalentemente negativo dato sulle scuole popolari che si sono rese, invece, molto benemerite per la funzione altamente sociale e civile da esse esercitata, in condizioni nella maggior parte dei casi molto difficili ed ingrati, con insegnanti cui vengono corrisposti compensi quanto mai modesti.

Certamente si potranno ottenere perfezionamenti anche in questo campo, ma la valutazione non può non essere complessivamente positiva. A questo proposito è senz'altro accettabile la raccomandazione di commisurare gli interventi a favore della scuola popolare, all'effettiva consistenza dell'analfabetismo nelle singole zone, tenendo presente che nel meridione si ha una percentuale doppia di analfabeti rispetto alla media nazionale.

### **Biblioteche**

Con gli stanziamenti previsti dagli articoli 26 e 27 (Capo II) si potranno aumentare nel quinquennio i posti in organico delle biblioteche statali di circa 700 unità (da 1.835 a 2.502), provvedere convenientemente alle esigenze di salvaguardia e tutela del materiale in esse custodito, di incrementare le dotazioni librerie e l'organizzazione in sezioni — trattandosi di quelle universitarie — in corrispondenza con le specializzazioni delle moderne scienze. Si potranno, infine,

rendere più largamente accessibili le biblioteche che interessano la totalità dei cittadini attuando la loro diffusione ed integrazione mediante l'estensione del « servizio nazionale di lettura ». Per tali motivi la Commissione ha respinto a maggioranza un emendamento soppressivo dei predetti articoli.

### **UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA**

Il Titolo V contiene disposizioni a favore dell'Università e della ricerca scientifica.

Le spese straordinarie per l'istruzione universitaria sono contemplate dagli articoli da 28 a 36, con cui vengono stanziati i mezzi necessari per consentire il graduale adeguamento delle istituzioni universitarie e del loro funzionamento alle esigenze accertate dalla Commissione d'indagine, e recepite nelle proposte delle « Linee direttive », per questo importantissimo settore. E ciò in stretta connessione con il riordinamento degli studi universitari (previsto da apposito disegno di legge di cui è già iniziata la discussione alla Camera) e con la nuova disciplina riguardante l'assistenza universitaria per cui è imminente la presentazione del relativo disegno di legge.

### **Personale e organici**

L'articolo 28 (Capo I) dispone un forte incremento degli stanziamenti iscritti nel bilancio per l'istituzione di nuove cattedre di ruolo e di nuovi posti di assistente di ruolo e per l'aumento degli incarichi di insegnamento, incremento che raggiunge la cifra complessiva di lire 77.635 milioni, di cui 28.225 per l'ultimo anno.

Con detta somma si potranno istituire 1.000 nuove cattedre di ruolo e circa 7.000 nuovi posti di assistente ordinario; a tali nuove istituzioni vanno aggiunti i 1.000 posti di professore aggregato previsti dal disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.

Nel complesso il personale docente della Università si arricchirà di 9.000 unità circa

nel quinquennio, cifra stimata più che sufficiente per far fronte al presumibile aumento (secondo valutazioni aggiornate) di 100.000 unità della popolazione scolastica universitaria (aumentata nell'ultimo « triennio » di 40.000 unità).

L'articolo 29 riguarda l'aggiornamento degli organici del personale non insegnante delle Università degli istituti universitari e del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, mentre l'articolo 30 fissa i criteri per la ripartizione delle cattedre e dei posti che saranno istituiti con gli stanziamenti dei precedenti articoli.

### Contributi ordinari

Gli articoli 31 e 32 (Capo II) prevedono un cospicuo aumento dei contributi ordinari a carico dello Stato alle Università, agli Istituti universitari e degli Istituti scientifici speciali, per un importo complessivo di lire 62.650 milioni. In tal modo si forniscono i mezzi necessari per un adeguato miglioramento della funzionalità delle istituzioni universitarie soprattutto in relazione all'acquisto ed al rinnovo delle attrezzature scientifiche e bibliografiche. A tali stanziamenti si aggiungono quelli destinati specificamente alla ricerca universitaria per un ammontare complessivo, nel quinquennio, di 17.000 milioni (art. 33).

### Assistenza universitaria

Al fine di facilitare l'accesso e la frequenza degli studi universitari ad un sempre più vasto numero di giovani meritevoli di aiuto, con l'articolo 34 (Capo III) sono stati sensibilmente accresciuti gli stanziamenti per la corresponsione degli assegni di studio in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 80 (di cui però dovranno essere modificati i criteri: soltanto 350 giovani hanno potuto godere l'assegno continuativamente per tre anni), e per una maggiore diffusione ed accessibilità di altre forme di assistenza particolarmente opportune

e sollecitate (buoni mensa, buoni-libro, eccetera). Tali stanziamenti raggiungono la cifra complessiva di 85.000 milioni, di cui 17.000 sono previsti per l'ultimo anno di « piano »; con questa somma si potrà realizzare la concessione dell'assegno di studio a circa 60.000 studenti universitari in base all'attuale importo medio lire 298.000.

Se si tiene presente che, nel « triennio », dalla legge n. 1073 sono stati distribuiti complessivamente 15.000 assegni di studio, appare chiaro il rilevante progresso che si potrà attuare in questo settore.

Con l'articolo 35 viene inoltre istituito un considerevole numero di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendano perfezionare gli studi, di durata biennale e di un importo unitario che può giungere fino a 1.500.000 lire.

Con l'articolo 36, infine, vengono stanziante somme per contributi a favore delle Opere universitarie per l'attuazione di forme varie di assistenza (mantenimento della casa dello studente, attività sportive, borse di studio) che nel quinquennio raggiungono la cifra complessiva di lire 16.000 milioni.

Gli interventi per l'Università raggiungono nel loro insieme la cifra complessiva di 230 miliardi nel quinquennio. Una cifra del genere dice chiaramente che si vuole affrontare il problema dell'istruzione universitaria con una visione molto aderente alle reali esigenze delle nostre Università ed agli impegni derivanti dal programma di nuove istituzioni universitarie da realizzare, soprattutto, nelle regioni che ne sono ancora prive, secondo le indicazioni contenute nelle « Linee direttive » (pagg. 127-128), come dimostra l'impegno di destinare una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti per l'incremento degli organici del personale insegnante e non insegnante alle esigenze di Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

\* \* \*

Sui problemi dell'università si è svolta un'ampia discussione. In via preliminare il Gruppo comunista ha rinnovato le riserve

già espresse nei confronti del disegno di legge nel suo complesso, circa l'opportunità di discutere gli articoli riguardanti l'istruzione universitaria, mentre si trova all'esame dell'altro ramo del Parlamento il progetto di riforma organica dell'università.

A tale pregiudiziale è stato risposto, da parte della maggioranza, che il disegno di legge per questa parte non solo è condizione della prossima riforma — senza prefigurarne il contenuto — ma è anche condizione indispensabile per mantenere l'università italiana al livello raggiunto con i recenti provvedimenti.

È stato giustamente osservato poi che, proprio perchè l'università italiana da università di *élite* si sta trasformando in università di massa occorre provvedere non solo con misure di fondo, ma anche con misure di emergenza alla soluzione dei gravi problemi da cui attualmente è assillata, i quali creano situazioni di sempre più accentuato disagio (soprattutto nei più grandi centri universitari dove affluisce un numero di studenti di gran lunga superiore alle loro capacità ricettive); di tale disagio si sono potuti avvertire chiaramente i sintomi, assai preoccupanti, anche nei recenti dolorosi avvenimenti riguardanti l'Ateneo romano.

La Commissione ha quindi respinto due emendamenti dei senatori comunisti sostitutivi rispettivamente degli articoli 28 e 29, tendenti a trasferire sui bilanci ordinari, in aggiunta agli stanziamenti previsti dal bilancio 1966, in misura crescente per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1967, le provvidenze previste dai predetti articoli, a favore dell'incremento degli organici del personale insegnante e non insegnante, delle maggiori spese per la ricerca scientifica, delle borse di studio e dell'assistenza scolastica in genere, eccetera.

Ha approvato, invece, all'unanimità un emendamento soppressivo all'articolo 30, in quanto accogliendo la tesi che ogni eventuale nuova norma sulla ripartizione dei posti di nuova istituzione potrà essere prevista dal provvedimento preannunciato dal Governo relativo all'istituzione dei nuovi posti in organico, lo ha ritenuto superfluo.

Ha respinto invece, a maggioranza, lo emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 32 con cui si stabiliscono le modalità per la determinazione della misura del contributo dello Stato agli Istituti scientifici speciali.

\* \* \*

La Commissione ha discusso a lungo anche i problemi dell'assistenza universitaria. Da una indagine sociologica molto attendibile, condotta sulla popolazione scolastica universitaria si è potuto accertare che gli studenti appartenenti a famiglie di lavoratori dipendenti rappresentano poco più del 10 per cento rispetto al totale, mentre i lavoratori dipendenti costituiscono il 40 per cento della popolazione attiva. È evidente che occorre fare ogni sforzo per eliminare tale sperequazione; ed a tal fine, oltre che incrementare gli stanziamenti, occorre attuare un sistema di assistenza a favore degli studenti universitari privi di mezzi più efficace di quella attuale, soprattutto per quanto concerne la distribuzione degli assegni di studio (o pre-salarario) in base alla legge n. 80 del 1963. I criteri previsti da tale legge per la concessione e la conferma del beneficio in questione sono piuttosto restrittivi; di conseguenza il numero dei giovani che può godere dell'assegno universitario per tutta la durata degli studi è quanto mai esiguo (solo 382 studenti universitari hanno mantenuto l'assegno per tre anni consecutivi).

Per questa ragione la Commissione è stata unanime nel raccomandare al Governo di predisporre un provvedimento che, modificando in parte il meccanismo della citata legge n. 80, elimini gli inconvenienti lamentati.

Si è discusso, poi, sull'opportunità di accogliere o meno una proposta di riduzione della misura delle borse di studio per i giovani laureati prevista dall'articolo 35; alla fine tale proposta non è stata accolta. La Commissione ha inoltre respinto, a maggioranza, l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 36 che riguarda le modalità di distribuzione delle somme destinate per forme varie di assistenza.



### AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Gli articoli 37 e 38 riguardano gli stanziamenti straordinari per l'istituzione di ruoli tecnici di statistica nelle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione della pubblica istruzione, per l'aggiornamento culturale del personale degli uffici centrali e periferici del Ministero, per il rinnovo delle attrezzature e per il funzionamento degli uffici periferici.

Si tratta di cifre piuttosto modeste che, però, potranno concorrere in misura sensibile al miglioramento dell'attività della burocrazia scolastica al centro ed alla periferia, soprattutto in relazione all'attuazione del « Piano di sviluppo della scuola ». Il buon funzionamento dell'Amministrazione scolastica ha senza dubbio una grande importanza a tale fine, come per il buon andamento di tutta la vita della scuola in genere. E ciò viene adeguatamente sottolineato anche dalle conclusioni della Commissione di indagine.

Da alcuni commissari è stata prospettata l'opportunità di un'integrazione dello stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 37. Al termine della discussione su questo punto è stato respinto un emendamento dei senatori comunisti tendente ad elevare il predetto stanziamento.

Il relatore ritiene che sarebbe piuttosto opportuno introdurre un emendamento che consenta di erogare adeguati compensi speciali al personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi in relazione al naturale aggravio di lavoro che sarà causato dall'attuazione del nuovo « Piano di sviluppo della scuola ».

### NORME FINALI

All'articolo 39 ho già accennato, almeno implicitamente, parlando della possibilità di apportare variazioni compensative agli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge; tali variazioni però sono limitate ai capitoli tra i quali sono ripartite le somme

stanziati rispettivamente dagli articoli 4, 7 e 28 che riguardano gli incrementi degli organici e l'acquisto di dotazioni didattiche (articolo 7).

La Commissione finanze e tesoro, in merito al primo comma dell'articolo in esame, che concede al Ministero del tesoro di apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative di cui si è detto, ha espresso il parere che sia più opportuno conseguire lo stesso scopo per altra via e precisamente ricorrendo a provvedimenti legislativi di bilancio.

La Commissione, dopo varie considerazioni su tale parere, non ha ritenuto di modificare il testo del disegno di legge.

Con l'articolo 40, analogamente a quanto stabilito dalla legge n. 1073, viene fatto obbligo al Ministro della pubblica istruzione di presentare una relazione annuale sugli interventi effettuati in applicazione della legge.

L'articolo 41 infine precisa le modalità della copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del « Piano » per il 1966.

A questo proposito la Commissione finanze e tesoro ha sottolineato il collegamento esistente tra il disegno di legge e quelli (nn. 1536 e 1537, d'iniziativa governativa) che prevedono l'introduzione di nuove entrate destinate a fronteggiare lo onere. Per la parte del provvedimento in esame la cui copertura è ottenuta per l'esercizio in corso mediante prelievo del fondo globale, la Commissione finanze e tesoro ha preso atto di una dichiarazione del Ministro del tesoro secondo la quale tale spesa potrà essere coperta anche negli esercizi futuri, in base ad una responsabile valutazione dell'incremento delle entrate.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, con la mia esposizione ho cercato di illustrare il contenuto e di sottolineare gli aspetti altamente positivi del presente disegno di legge che costituisce lo sforzo di gran lunga maggiore (superiore anche a quello del « Piano decennale ») tra quelli finora realizzati per porre



a disposizione della scuola — nel prossimo quinquennio — i mezzi finanziari necessari per la sua espansione e per il rinnovamento delle sue strutture.

A questo punto potrei concludere la mia relazione chiedendo, con la formula di rito, l'approvazione del provvedimento.

Però mancherei ad un mio preciso dovere se, prima di concludere, non richiamassi l'attenzione dei colleghi sulla particolare urgenza con cui occorre approvare questo disegno di legge.

E non si tratta solo di un'urgenza generica, riferita all'opportunità di porre al più presto a disposizione della scuola gli ingenti fondi di carattere straordinario in esso stanziati, ma si tratta di un'urgenza specifica.

Come i colleghi sanno, i 14 miliardi stanziati dalla legge n. 874 per l'incremento degli organici nell'anno 1965-66 sono bastati soltanto per coprire la spesa per gli stipendi

(al personale assunto in base a tale incremento) relativa ai primi tre mesi dell'anno scolastico in corso.

Dal 1° gennaio in poi non esistono più fondi per questi insegnanti ed il Ministero attinge dai fondi stanziati per gli altri insegnanti per provvedere ai loro emolumenti.

Naturalmente se entro un breve periodo di tempo il presente disegno di legge non diventerà operante, la situazione si renderà insostenibile.

Ecco dunque il motivo di particolare urgenza, di indiscutibile validità su cui non potevo fare a meno di richiamare l'attenzione dei colleghi, sottolineando la necessità di giungere al più presto all'approvazione di questo provvedimento che ha suscitato molte, legittime attese nel Paese e che senz'altro è da considerarsi uno dei più importanti su cui dovrà pronunciarsi la nostra legislatura.

SPIGAROLI, *relatore*

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

CONFRONTO FRA GLI STANZIAMENTI COMPLESSIVI DI PIANO (STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ANNO 1966 E DISEGNO DI LEGGE N. 1543) E I FINANZIAMENTI INDICATI NELLE «LINEE DIRETTIVE»

(in milioni di lire)

TIPO DI INTERVENTO	1966		1967		1968		1969		1970		Totale	
	Stanzia- mento com- plessivo di piano	Linee direz- tive	Stanzia- mento com- plessivo di piano	Linee direz- tive	Stanzia- mento com- plessivo di piano	Linee direz- tive	Stanzia- mento com- plessivo di piano	Linee direz- tive	Stanzia- mento com- plessivo di piano	Linee direz- tive	Stanzia- mento com- plessivo di piano	Linee direz- tive
Scuole magistrali (contr.)	210	275	210	308	210	341	210	375	210	408	1.050	1.707
Personale e organici scuola primaria secondaria e artistica	1.061.671	922.098	1.102.761	957.850	1.144.691	992.176	1.184.891	1.027.930	1.224.451	1.067.224	5.718.465	4.967.278
Contributo scuola elementare parificata	5.680	5.008	5.930	5.057	5.960	5.122	5.960	5.202	5.960	5.302	29.490	25.691
Agg. cult. did. pers. dir. ins.	1.000	1.700	1.100	2.125	1.450	2.625	1.450	3.062	1.750	3.250	6.550	12.762
Personale — Totale	1.068.561	929.081	1.110.001	965.340	1.152.111	1.000.264	1.192.511	1.036.569	1.232.371	1.076.184	5.755.555	5.007.438
Dotazioni didattiche	21.106	29.217	23.306	34.415	27.706	39.628	31.306	44.878	35.706	50.104	139.130	198.242
Dotazioni educazione fisica	1.970	3.580	2.470	5.237	2.970	5.266	3.970	5.289	4.970	5.319	16.350	24.691
Dotazioni — Totale	23.076	32.797	25.776	39.652	30.676	44.894	35.276	50.167	40.676	55.423	155.480	222.933
Scuole minorati sensori: sussidi e contributi	418	329	488	358	538	387	598	421	678	451	2.720	1.946
Scuola specializzata clas. diff. funz. Totale	890	3.010	2.590	4.995	4.590	7.055	7.090	9.115	10.090	10.230	25.250	34.405
Contributi patronati scolastici	1.308	3.339	3.078	3.353	5.128	7.442	7.688	9.536	10.768	10.681	27.970	36.351
Contributo casse scuola media	6.000	5.804	6.150	5.905	6.300	6.011	6.450	6.124	6.600	6.247	31.500	30.091
Casse scuola secondaria II grado	800	512	850	575	900	662	950	725	1.000	825	4.500	3.299
Trasporto alunni scuola obbligatoria	250	262	300	300	350	300	400	312	450	350	1.750	1.524
Trasporto alunni istituto professionale	1.000	4.034	3.100	4.172	3.400	4.312	3.700	4.417	4.000	4.501	15.200	21.436
Buoni-libro scuole medie	300	—	900	—	1.100	—	1.400	—	1.800	—	5.500	—
Buoni-libro scuole secondarie II gr.	3.200	5.083	3.600	5.430	4.200	5.811	4.900	6.157	5.600	6.483	21.500	28.964
Borse di studio	1.000	2.048	1.300	2.631	1.800	3.255	2.400	3.961	3.000	4.794	9.500	16.689
Posti gratuiti istituti educazione professionale	3.500	9.261	8.000	11.947	10.000	14.734	12.000	17.921	14.000	21.685	47.500	75.548
Dopo scuola elementare	578	772	1.048	871	1.298	970	1.548	1.069	1.798	1.168	6.270	4.850
Posti gratuiti istituti educazione professionale	180	—	700	—	1.050	—	1.450	—	1.850	—	5.230	—
Dopo scuola media	1.250	3.420	2.250	4.920	3.750	6.560	5.450	8.560	7.550	10.560	20.250	34.020
Controllo sanitario	1.000	510	1.150	2.058	1.300	2.134	1.450	2.211	1.600	2.276	6.500	9.189
Orientamento scolastico	500	520	550	599	650	778	900	1.058	1.250	1.260	3.850	4.215
Commissione giudicante borse studio	200	—	250	—	300	—	350	—	400	—	1.500	—
Assistenza — Totale	20.758	32.226	32.648	39.408	39.398	45.527	46.348	52.515	53.898	60.149	193.050	229.825
Educazione popolare	9.995	10.000	10.445	11.000	10.945	12.000	11.495	13.000	12.095	14.000	54.975	60.000
Personale accademie e biblioteche	3.114	3.212	3.494	3.532	3.784	3.768	3.984	3.964	4.194	4.065	18.570	18.541
Accademie e biblioteche funzionamento	3.002	4.276	3.502	4.999	4.502	5.868	5.502	6.902	6.502	8.141	23.010	30.186
Accademie — Totale	6.116	7.488	6.996	8.531	8.286	9.636	9.486	10.866	10.696	12.206	41.580	48.727
Personale insegnante e non insegnan- te universitario	73.324	65.275	80.614	75.208	88.964	88.262	97.764	100.699	106.764	108.876	447.430	438.320
Contributi università e istituti univer- sitari e alla ricerca scientifica	21.975	24.771	24.625	27.689	27.825	31.510	32.525	35.037	37.325	37.134	144.275	156.141
Assegno di studio	6.600	6.491	7.550	8.451	10.250	11.339	13.450	14.405	17.050	16.952	54.900	57.638
Borse studio giovani laureati	1.500	1.988	2.400	2.266	2.800	2.675	3.200	3.319	3.600	3.875	13.500	14.123
Forme varie assistenza università	2.500	2.519	2.800	2.720	3.100	3.008	3.500	3.254	4.100	3.326	16.000	14.827
Assistenza universitaria	10.600	10.998	12.750	13.437	16.150	17.022	20.150	20.978	24.750	24.153	84.400	86.588
Università — Totale	105.899	101.044	117.989	116.334	132.939	136.794	150.439	156.714	168.839	170.163	676.105	681.049
Amministrazione centrale	14.294	13.689	14.294	13.689	14.294	13.689	14.294	13.689	14.294	13.689	71.470	68.445
TOTALE	1.250.007	1.128.664	1.321.227	1.199.307	1.393.777	1.270.245	1.467.537	1.343.056	1.543.637	1.412.495	6.976.185	6.354.768

N.B. — Gli stanziamenti complessivi annui descritti nel presente prospetto non tengono conto:

- a) delle voci di bilancio che non hanno riscontro nel Piano;
- b) dei maggiori stanziamenti, da iscriverne nello stato di previs. della spesa per l'anno 1966, per effetto di scopp. effettuati nell'anno scolastico 1964-65;
- c) dei maggiori stanziamenti, da iscriverne nello stato di previs. della spesa per l'anno 1966, per effetto dell'aumento dell'inden. integr. speciale dal 1° gennaio '66;
- d) dei maggiori stanziamenti, da iscriverne nello stato di previs. della spesa per l'anno 1966, derivanti dall'applicaz. dell'ultima fase del congelamento.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2-a

## SINTESI DEGLI STANZIAMENTI STRAORDINARI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE

VOCI DI SPESA	1966	1967	1968	1969	1970	Totale
Personale . . . . .	41.640	83.460	125.860	166.460	206.530	623.950
Dotazioni . . . . .	19.000	21.700	26.600	31.200	36.600	135.100
Funzionamento e contributi .	2.320	4.590	7.640	11.200	15.280	41.030
Assistenza . . . . .	14.610	26.500	33.250	40.200	47.750	162.310
Educazione popolare . . . . .	3.100	3.550	4.050	4.600	5.200	20.500
Università . . . . .	16.785	28.875	43.825	61.325	79.725	230.535
Totale . . . . .	97.455	168.675	241.225	315.986	391.085	1.213.425

TABELLA 2-b

MODIFICHE DELLA STRUTTURA PROFESSIONALE DELL'OCCUPAZIONE TRA IL 1964 E IL 1981  
IPOTIZZATA DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO

CATEGORIE PROFESSIONALI	1964		1981	
	Migliaia di unità	Composizione %	Migliaia di unità	Composizione %
Personale generico . . . . .	10.421	52,7	3.420	15,3
Personale qualificato . . . . .	6.170	31,2	11.520	51,6
Quadri intermedi inferiori . . . . .	1.485	7,5	3.550	15,9
Quadri intermedi superiori . . . . .	988	5,0	2.370	10,6
Dirigenti e quadri superiori . . . . .	711	3,6	1.470	6,6
Totale . . . . .	19.775	100,0	22.330	100,0

TABELLA 2-c

OBIETTIVI DI ESPANSIONE SCOLASTICA (PAG. 40 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO)  
(in migliaia)

	1965-66	1969-70
Licenziati scuola obbligatoria . . . . .	470	550
Licenziati Istituti professionali . . . . .	50	100
Licenziati Istituti tecnici . . . . .	65	100
Licei e magistrali . . . . .	72	80
Laureati . . . . .	32	40

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3

IMPIEGHI SOCIALI DEL REDDITO NEL QUINQUENNIO 1965-69 SECONDO LE PREVISIONI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO  
(Cfr. pag. 48, TAB. 1)

S E T T O R I (a)	1959-63			1965-69			Numeri indici: base: 1959-63 = 100
	Consumi pubblici 1	Investimenti 2	Totale pubblici 3	Consumi pubblici 4	Investimenti 5	Totale pubblici 6	
Istruzione . . . . .	4.800	300	5.100	7.950	1.025	8.975	176
— strutture scolastiche . . . . .	—	—	—	7.568	—	7.568	—
— edilizia scolastica . . . . .	—	—	—	—	1.020	1.020	—
— assistenza scolastica . . . . .	—	—	—	345	—	345	—
— biblioteche e formazione culturale . . . . .	—	—	—	37	5	42	—
Formazione professionale (b) . . . . .	—	—	—	400	—	400	—
Ricerca scientifica e tecnologica . . . . .	400	—	400	620	—	1.015	254
Abitazioni . . . . .	—	7.560	7.560	—	8.750	8.750	116
Sanità . . . . .	3.430	70	3.500	4.920	380	5.300	151
Trasporti . . . . .	—	1.740	1.740	40	4.290	4.330	249
— ferrovie . . . . .	—	590	590	—	1.250	1.250	212
— viabilità . . . . .	—	1.080	1.080	—	2.380	2.380	220
— porti . . . . .	—	70	70	—	260	260	371
— aeroporti e aviazione civile (b) . . . . .	—	—	—	40	100	140	—
— idrovie (b) . . . . .	—	—	—	—	50	50	—
— Trasporti urbani e in concessione . . . . .	—	—	—	—	250	250	—
Telecomunicazioni . . . . .	—	540	540	—	780	780	145
— poste e telegrafi (c) . . . . .	—	40	40	—	80	80	200
— telefoni . . . . .	—	450	450	—	660	660	147
— RAI-IV . . . . .	—	50	50	—	40	40	80
Opere pubbliche . . . . .	—	1.030	1.030	—	1.430	1.430	139
— Idrauliche . . . . .	—	160	160	—	300	300	188
— igienico e sanitarie (d) . . . . .	—	370	370	—	500	500	135
— edilizia pubblica (e) . . . . .	—	400	400	—	450	450	113
— altre . . . . .	—	100	100	—	180	180	180
Difesa nazionale . . . . .	(f) 3.770	—	3.770	—	—	—	—
Giustizia . . . . .	(f) 500	—	500	—	—	—	—
Ordine pubblico . . . . .	(f) 1.130	—	1.130	(g) 15.800	—	(g) 15.800	156
Altri impieghi . . . . .	(f) 4.730	—	4.730	—	—	—	—
Duplicazioni . . . . .	—	—	—	(h) 380	(i) 500	(i) 880	—
Totale impieghi sociali . . . . .	18.760	11.240	30.000	29.350	16.550	45.900	153

(a) La distribuzione delle risorse contenuta nella presente tabella rispecchia una classificazione degli impieghi di tipo funzionale (sotto il profilo della loro destinazione) e non corrisponde alla classificazione della spesa pubblica per centri erogatori.

(b) Per il quinquennio 1959-63 tali voci figurano in parte tra gli « altri impieghi » e in parte nelle opere pubbliche.

(c) Inclusa l'Italcable.

(d) Esclusi gli investimenti relativi alla Sanità.

(e) Esclusi gli investimenti relativi alla Scuola e inclusi quelli relativi alle Poste e Telegrafi.

(f) I dati si riferiscono alle corrispondenti categorie della spesa dello Stato secondo la classificazione funzionale elaborata nella *Relazione generale sulla situazione economica del Paese*.

(g) Compresi gli ammortamenti della P. A. pari a 400 miliardi.

(h) Duplicazioni per spese a carico del settore privato nella ricerca scientifica.

(i) Duplicazioni per manutenzioni ordinarie delle opere pubbliche (già considerate nei consumi pubblici)

(l) Si vedano le precedenti note (e) ed (h).

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

## RAPPORTO TRA LE SPESE STATALI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E LE SPESE EFFETTIVE COMPLESSIVE

ESERCIZIO FINANZIARIO	Percentuale spese per la P. I.	ESERCIZIO FINANZIARIO	Percentuale spese per la P.I.
1901-02 . . . . .	2,9	1951-52 . . . . .	9,7
1907-08 . . . . .	4,3	1953-54 . . . . .	10,7
1910-11 . . . . .	4,3	1954-55 . . . . .	10,2
1911-12 . . . . .	6 -	1955-56 . . . . .	9,4
1920-21 . . . . .	2,4	1956-57 . . . . .	10,4
1922-23 . . . . .	4,3	1957-58 . . . . .	12 -
1923-24 . . . . .	4,9	1958-59 . . . . .	13,39
1938-39 . . . . .	5,2	1959-60 . . . . .	14,03
1939-40 . . . . .	3,8	1961-62 . . . . .	14,4
1946-47 . . . . .	6,9	1962-63 . . . . .	16,2
1948-49 . . . . .	8,7	1963-64 . . . . .	17 -
1949-50 . . . . .	9,6	1965 . . . . .	19 -
1950-51 . . . . .	9,7	1966 . . . . .	20,2

TABELLA 5

## POPOLAZIONE DI 6 ANNI E PIU' PER LIVELLO D'ISTRUZIONE

TITOLO DI STUDIO REGIONI	Censimento 1951	%	Censimento 1961	%	Indice 1961 posto 1951 = 100
	Dati assoluti	%	Dati assoluti	%	
Laurea . . . . .	422.324	1 -	603.205	1,3	142,8
Diploma . . . . .	1.379.811	3,3	1.938.816	4,2	140,5
Licenza media inferiore . . . . .	2.514.474	5,9	4.375.023	9,6	174 -
Licenza elementare . . . . .	24.946.399	59 -	27.588.007	60,5	110,6
Nessun titolo . . . . .	13.037.627	30,8	11.110.703	24,4	85,2
— Alfabeti . . . . .	7.581.622	17,9	7.313.869	16,1	96,5
— Analfabeti . . . . .	5.456.005	12,9	3.796.834	8,3	69,6
Totale . . . . .	42.300.635	100 -	45.615.754	100 -	107,8

## DATI DI LICENZA MEDIA INFERIORE PER REGIONE

Piemonte . . . . .	258.551	7,9	426.451	11,7	164,9
Valle Aosta . . . . .	4.438	5,2	8.302	8,8	187,1
Liguria . . . . .	146.675	10,1	237.542	14,7	162 -
Lombardia . . . . .	511.575	8,6	867.540	12,8	169,6
Trentino Alto Adige . . . . .	43.963	6,8	75.276	10,7	171,2
Veneto . . . . .	159.614	4,6	279.612	8,1	175,2
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	106.842	9,6	161.093	14,4	150,8
Emilia-Romagna . . . . .	170.703	5,3	298.799	8,8	175 -
Marche . . . . .	51.220	4,2	88.816	7,2	173,4
Toscana . . . . .	158.180	5,5	263.354	8,7	166,5
Umbria . . . . .	30.530	4,2	54.451	7,5	178,4
Lazio . . . . .	265.620	8,9	488.255	13,7	183,8
Campania . . . . .	192.096	5,1	359.025	8,7	186,9
Abruzzi . . . . .	39.093	3,5	71.380	6,5	182,6
Molise . . . . .	9.361	2,6	15.045	4,7	160,7
Puglie . . . . .	111.087	4 -	209.139	7 -	188,3
Basilicata . . . . .	12.650	2,3	25.850	4,6	204,3
Calabria . . . . .	49.389	2,8	88.017	5 -	178,2
Sicilia . . . . .	155.816	4 -	276.706	6,7	177,6
Sardegna . . . . .	37.071	3,4	80.370	6,5	216,8
ITALIA . . . . .	2.514.474	5,9	4.375.023	9,6	174 -

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6

GLI ALUNNI ED IL PERSONALE INSEGNANTE NELLA SCUOLA STATALE DALL'ANNO SCOLASTICO 1961-62 AL 1965-66

TIPO D'ISTRUZIONE	1961-62		1962-63		1963-64		1964-65		1965-66	
	Alunni	Insegnanti	Alunni	Insegnanti	Alunni	Insegnanti	Alunni	Insegnanti	Alunni	Insegnanti
	Elementare . . . . .	4.003.373	203.453	4.041.710	186.704	4.072.656	188.709	4.126.961	191.647	4.174.909
Secondaria di I grado . . . . .	1.390.554	105.004	1.463.978	123.859	1.570.593	134.151	1.608.503	134.761	1.677.341	138.189
Secondaria di II grado . . . . .	683.928	57.311	701.238	65.826	854.873	72.214	965.833	80.888	1.056.732	83.090
Liceo scientifico . . . . .	58.807	4.975	64.366	5.196	72.213	5.435	82.604	6.117	93.164	6.614
Liceo classico . . . . .	120.952	9.839	124.835	9.535	132.299	9.246	142.784	9.687	152.866	9.911
Istituto magistrale . . . . .	78.809	7.402	87.116	7.600	101.447	7.831	124.368	9.373	149.495	10.231
Istituti tecnici . . . . .	312.010	23.597	344.331	27.203	379.132	3.179	448.126	35.672	495.101	38.706
— agrario . . . . .	10.590	1.135	10.703	1.437	11.163	1.423	11.292	1.446	11.719	1.420
— industriale . . . . .	101.566	6.633	129.082	8.676	156.088	12.148	195.398	14.433	217.888	16.918
— nautico . . . . .	8.833	845	8.685	942	8.190	922	8.239	927	8.767	917
— commerciale e per geometri . . . . .	177.861	13.841	179.456	14.515	190.034	15.202	220.522	16.912	250.872	17.972
— femminile . . . . .	13.110	1.143	14.985	1.633	13.657	1.484	12.675	1.454	10.736	1.479
Scuole tecniche . . . . .	20.151	2.205	11.144	1.087	8.442	879	5.787	594	1.054	104
Istituti professionali . . . . .	93.205	9.233	128.802	15.209	161.340	17.644	162.164	19.445	171.417	19.645
	6.099.070	368.186	6.291.141	376.389	6.498.122	395.074	6.701.297	407.296	6.909.589	413.741

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 7

## SITUAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE STATALE E NON STATALE NEGLI ANNI SCOLASTICI 1964-65 E 1965-66 (1)

TIPO DI SCUOLA	STATALI			NON STATALI			TOTALE		
	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100
	Scuola Materna . . . . .	—	—	—	30.663	31.323	103	30.663	31.423
Istruzione elementare . . . . .	191.647	192.462	100	12.716	13.227	109	204.363	205.689	101
Istruzione media . . . . .	127.790	138.189	108	11.187	10.711	96	138.977	148.900	107
Istruzione professionale: . . . . .	15.182	15.271	101	1.176	972	83	16.358	16.243	99
Scuole tecniche . . . . .	501	104	21	331	340	103	832	444	53
Istituti professionali . . . . .	14.681	15.167	103	845	632	75	15.526	15.799	102
Istruzione tecnica: . . . . .	32.020	35.352	110	5.273	5.582	106	37.293	40.934	110
Istituti tecnici agrari . . . . .	1.119	1.142	102	105	106	101	1.224	1.248	102
Istituti tecnici nautici . . . . .	827	879	106	28	23	82	855	902	105
Istituti tecnici commerciali (2) . . . . .	12.550	13.734	109	2.535	2.858	113	15.085	16.592	110
Istituti tecnici per geometri . . . . .	4.101	4.780	117	651	629	97	4.752	5.409	114
Istituti tecnici industriali . . . . .	12.423	13.789	111	1.372	1.452	106	13.795	15.241	110
Istituti tecnici femminili . . . . .	1.000	1.028	103	582	514	88	1.582	1.542	97
Istruzione classica, scientifica e magistrale: . . . . .	25.177	26.756	106	7.220	7.201	100	32.397	33.957	105
Istituti magistrali . . . . .	9.373	10.231	109	3.512	3.543	101	12.885	13.774	107
Liceo classico . . . . .	9.687	9.911	102	2.755	2.685	97	12.442	12.596	101
Liceo scientifico . . . . .	6.117	6.614	108	953	973	102	7.070	7.587	107

(1) Dati sommati elaborati dall'ISTAT. Esclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

(2) I dati per il 1965-66 comprendono anche gli Istituti tecnici per il turismo e gli Istituti tecnici per corrispondenti.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 8

## SITUAZIONE DEGLI ALUNNI STATALI E NON STATALI NEGLI ANNI SCOLASTICI 1964-65 E 1965-66 (1)

TIPO DI SCUOLA	STATALI			NON STATALI			TOTALE		
	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100
	Scuola Materna . . . . .	—	—	—	1.217.363	1.260.385	104	1.217.363	1.260.385
Istruzione elementare . . . . .	4.126.961	4.174.909	101	345.269	348.790	100	4.472.230	4.523.699	101
Istruzione media . . . . .	1.608.503	1.677.341	104	121.065	113.235	94	1.729.568	1.790.576	103
Istruzione professionale: . . . . .	167.951	170.105	101	9.748	7.687	79	177.699	177.792	100
Scuole tecniche . . . . .	5.787	1.054	18	3.001	2.763	92	8.788	3.817	43
Istituti professionali . . . . .	162.164	169.051	104	6.747	4.924	73	168.911	173.975	103
Istruzione tecnica: . . . . .	448.126	491.709	110	54.287	57.682	106	502.413	549.391	109
Istituti tecnici agrari . . . . .	11.292	11.719	104	1.126	1.202	107	12.418	12.291	104
Istituti tecnici nautici . . . . .	8.239	8.767	106	177	155	88	8.416	8.922	106
Istituti tecnici commerciali (2) . . . . .	163.569	181.684	111	24.442	26.757	109	188.011	208.441	111
Istituti tecnici per geometri . . . . .	56.953	69.188	121	6.566	6.709	102	63.519	75.897	119
Istituti tecnici industriali . . . . .	195.398	209.615	107	17.055	18.482	108	212.453	228.097	107
Istituti tecnici femminili . . . . .	12.675	10.736	85	4.921	4.377	89	17.596	15.113	86
Istruzione classica, scientifica e magistrale: . . . . .	349.756	395.525	113	84.801	89.595	106	434.557	485.120	112
Istituti magistrali . . . . .	124.368	149.495	120	44.486	48.669	109	168.854	198.164	117
Liceo classico . . . . .	142.784	152.866	107	29.896	29.877	100	172.680	182.743	106
Liceo scientifico . . . . .	82.604	93.164	113	10.419	11.049	106	93.023	104.213	112

(1) Dati sommari elaborati dall'ISTAT.

(2) I dati per il 1965-66 comprendono anche gli Istituti tecnici per il turismo e gli Istituti tecnici per corrispondenti.



## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 8-bis

## PERCENTUALE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI SUL TOTALE

TIPO D' ISTRUZIONE	1964-65	1965-66
Elementare . . . . .	92,2	92,2
Media . . . . .	93 -	93,7
Professionale . . . . .	94,5	95,7
Tecnica . . . . .	89,2	89,5
Classica, scientifica e magistrale . . . . .	80,5	81,5

TABELLA 9

PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE ITALIANA IN ETÀ SCOLASTICA DAL  
1959 AL 1969 (AL 1° GENNAIO DI CIASCUNO DEGLI ANNI INDICATI)

(in migliaia)

A N N I	CLASSI DI ETÀ						TOTALE		
	7°-11°			12°-14°			M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF			
1959 . . . . .	2.124	2.027	4.151	1.284	1.228	2.512	3.408	3.255	6.663
1960 . . . . .	2.071	1.978	4.049	1.375	1.315	2.690	3.446	3.293	6.739
1961 . . . . .	2.059	1.970	4.029	1.347	1.286	2.633	3.406	3.256	6.662
1962 . . . . .	2.057	1.972	4.029	1.312	1.250	2.562	3.369	3.222	6.591
1963 . . . . .	2.077	1.993	4.070	1.254	1.195	2.449	3.331	3.188	6.519
1964 . . . . .	2.099	2.012	4.111	1.228	1.174	2.402	3.327	3.186	6.513
1965 . . . . .	2.113	2.027	4.140	1.214	1.163	2.377	3.327	3.190	6.517
1966 . . . . .	2.122	2.033	4.155	1.229	1.181	2.410	3.351	3.214	6.565
1967 . . . . .	2.131	2.039	4.170	1.245	1.195	2.440	3.376	3.234	6.610
1968 . . . . .	2.135	2.044	4.179	1.259	1.211	2.470	3.394	3.255	6.649
1969 . . . . .	2.140	2.049	4.189	1.267	1.216	2.483	3.407	3.265	6.672

Fonte: Dall'Istituto di statistica.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 10

## OTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO SCOLASTICO NELLA FASCIA 11-14 ANNI

E T À	A L U N N I I S C R I T T I			
	nelle scuole elementari	nelle scuole secondarie	Totale	% viventi della stessa età
1952-1953				
11-12 anni . . . . .	388.135	175.843	563.978	73,3
12-13 anni . . . . .	247.724	234.887	482.611	55,1
13-14 anni . . . . .	106.679	201.496	308.175	35,7
Totale . . . . .	742.538	612.226	1.354.764	54 -
1959-1960				
11-12 anni . . . . .	395.567	318.624	724.191	81,6
12-13 anni . . . . .	194.254	386.068	580.322	65,8
13-14 anni . . . . .	87.335	366.759	454.094	51,4
Totale . . . . .	677.156	1.071.451	1.758.607	66,3
1963-1964				
11-12 anni . . . . .	346.558	396.686	743.244	95,8
12-13 anni . . . . .	153.205	488.294	641.499	81,5
13-14 anni . . . . .	59.749	486.817	546.566	68 -
Totale . . . . .	559.512	1.371.797	1.931.309	81,6

Fonte: Dalla Relazione del prof. Calogero al Convegno sulla scuola media promosso dal Ministero della pubblica istruzione (Roma 28-31 marzo 1966).

TABELLA 11

ALUNNI PER SESSO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI COMPLETAMENTO  
NELL'OBBLIGO STATALI E NON STATALI

A N N I S C O L A S T I C I	D A T I A S S O L U T I			I N D I C I		
	M	F	M F	M	F	M F
1952-53 . . . . .	524.152	339.774	863.926	100	100	100
1953-54 . . . . .	533.456	347.415	880.871	102	102	102
1954-55 . . . . .	538.920	358.112	897.032	103	105	104
1955-56 . . . . .	539.593	366.175	905.768	103	108	105
1956-57 . . . . .	549.232	380.605	929.837	105	112	108
1957-58 . . . . .	598.412	421.524	1.019.936	114	124	118
1958-59 . . . . .	672.538	477.519	1.150.057	128	141	133
1959-60 . . . . .	766.129	544.875	1.311.004	146	160	152
1960-61 . . . . .	824.718	589.459	1.414.177	157	173	164
1961-62 . . . . .	892.261	654.632	1.546.893	170	193	179
1962-63 . . . . .	919.559	691.727	1.611.286	175	204	187
1963-64 . . . . .	951.030	748.469	1.699.499	181	220	197
1964-65 (*) . . . . .	973.587	761.025	1.734.612	186	224	201
1965-66 (*) . . . . .	1.001.900	789.338	1.791.238	191	232	207

(\*) Dati provvisori.

Fonte: Dalla Relazione del prof. Calogero al Convegno sulla scuola media.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 12

PROSPETTO DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE DI FINANZIAMENTO DEL PIANO QUINQUENNALE DELLA SCUOLA (TITOLO III) PER L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE, ESCLUSA L'UNIVERSITÀ

(in milioni di lire)

ANNI	1966	1967	1968	1969	1970	Totali
Patronati . . . . .	1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	6.500
Casse scolastiche scuole medie	800	850	900	950	1.000	4.500
Casse scolastiche scuole secondarie superiori . . . . .	250	300	350	400	450	1.750
Trasporto alunni scuola obbligatoria e professionale . . . . .	1.300	4.000	4.500	5.100	5.800	20.700
Buoni libro scuola media . . . . .	3.200	3.600	4.200	4.900	5.600	21.500
Buoni libro scuola secondaria superiore . . . . .	1.000	1.300	1.800	2.400	3.000	9.500
Borse di studio scuola secondaria superiore . . . . .	3.500	8.000	10.000	12.000	14.000	47.500
Posti gratuiti in convitti . . . . .	180	650	900	1.150	1.400	4.280
	180	700	1.050	1.450	1.850	5.230
Doposcuola elementari . . . . .	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000	12.500
Doposcuola medie . . . . .	500	1.500	3.000	4.700	6.800	16.500
Controllo sanitario . . . . .	1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	6.500
Orientamento . . . . .	500	550	650	900	1.250	3.850
Funzionamento commissioni borse di studio . . . . .	200	250	300	350	400	1.500
<b>Totali . . . . .</b>	<b>14.610</b>	<b>26.500</b>	<b>33.250</b>	<b>40.200</b>	<b>47.750</b>	<b>162.310</b>

STANZIAMENTI PER L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI DI CUI SOPRA, PREVISTI DA LEGGI VIGENTI

Contributo ordinario ai patronati . . . . .	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Libri scuole elementari . . . . .	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	35.750
Borse scuola secondaria superiore . . . . .	875	—	—	—	—	875
Posti convitto . . . . .	398	398	398	398	398	1.990
Doposcuola media . . . . .	750	750	750	750	750	3.750
<b>Totali . . . . .</b>	<b>14.173</b>	<b>13.298</b>	<b>13.298</b>	<b>13.298</b>	<b>13.298</b>	<b>67.365</b>
<b>Totali generali disponibilità e previsioni di piano . . . . .</b>	<b>28.783</b>	<b>39.798</b>	<b>46.548</b>	<b>53.498</b>	<b>61.048</b>	<b>229.675</b>

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 13

SPESE EROGATE DAI PATRONATI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DI COMPLETAMENTO DALLO  
OBBLIGO 1963-64

VOCI DI SPESA	Italia settentrionale	Italia centrale	Italia meridionale	Italia insulare	Totale
<b>Refezione:</b>					
— attrezzature . . . . .	39.414.632	10.700.685	2.152.624	2.386.016	54.653.957
— gestione . . . . .	167.365.228	83.672.059	41.303.796	19.735.497	312.076.580
Cancelleria . . . . .	62.275.121	26.959.429	39.870.011	39.921.884	169.026.445
Libri . . . . .	679.267.070	307.150.881	554.061.951	271.210.050	1.829.689.952
<b>Cres-doposcuola:</b>					
— attrezzature . . . . .	25.391.088	11.683.626	15.790.596	18.364.130	71.229.440
— gestione . . . . .	1.020.535.029	328.516.062	286.483.292	272.046.129	1.907.580.512
<b>Collegi-colonie:</b>					
— attrezzature . . . . .	47.661.823	28.292.128	21.601.597	17.047.834	114.603.382
— gestione . . . . .	756.310.618	124.791.234	224.855.831	231.779.775	1.337.737.458
Trasporto alunni . . . . .	1.207.140.004	784.043.258	543.794.684	109.828.523	2.644.806.469
Assistenza sanitaria . . . . .	2.791.901	4.077.446	6.341.700	5.287.926	18.498.973
Sussidio alunni . . . . .	81.150.364	17.576.993	15.698.618	7.311.393	121.737.368

Fonte: Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato generale per l'assistenza scolastica (Relazione prof. Calogero).

TABELLA 14

## SPESE PER TRASPORTO ALUNNI

	Italia settentrionale	Italia centrale	Italia meridionale	Italia insulare	Totale
<b>1962-63</b>					
Somme spese (migliaia)	884.785	507.903	433.675	102.625	1.928.988
Alunni trasportati . . . . .	69.528	37.003	29.969	9.290	145.790
Spesa per alunno . . . . .	12.725	13.725	14.470	11.046	13.231
<b>1963-64</b>					
Somme spese (migliaia)	1.012.923	585.690	507.577	122.425	2.228.795
Alunni trasportati . . . . .	98.221	51.714	37.788	8.269	195.992
Spesa per alunno . . . . .	10.312	11.325	13.437	14.805	11.371
<b>1964-65</b>					
Somme spese (migliaia)	1.025.835	607.733	456.652	105.751	2.195.971
Alunni trasportati . . . . .	115.708	58.985	43.070	16.228	226.955
Spesa per alunno . . . . .	8.865	10.303	10.602	11.504	9.675

Fonte: Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato generale per l'assistenza scolastica (Relazione prof. Calogero).

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 15

## STUDENTI ISCRITTI, IMMATRICOLATI E FUORI CORSO PER FACOLTÀ

FACOLTÀ	ISCRITTI IN TOTALE				IMMATRICOLATI				FUORI CORSO				
	1963-64	1964-65	1965-66 (1)	Numeri indice		1963-64	1964-65	1965-66 (1)	Numeri indice		1963-64	1964-65	Numeri indice 1964-65 base 1963-64 = 100
				1964-65 base 1963-64 = 100	1965-66 base 1964-65 = 100				1964-65 base 1963-64 = 100	1965-66 base 1964-65 = 100			
Scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . .	27.051	28.041	34.756	104	124	9.138	9.343	14.501	102	155	11.762	12.053	102
Chimica industriale . . . . .	927	839	751	90	89	160	113	115	71	102	311	289	93
Farmacia . . . . .	4.453	4.290	4.413	96	103	846	776	994	92	128	1.957	1.990	102
Medicina e chirurgia . . . . .	19.263	21.174	24.604	110	116	4.135	5.456	7.321	132	134	6.459	6.956	108
Ingegneria . . . . .	21.559	23.545	27.026	109	115	5.666	6.064	10.195	107	168	11.040	11.538	104
Architettura . . . . .	5.638	6.527	6.587	116	101	1.476	1.745	1.666	118	95	2.154	2.334	108
Agraria . . . . .	2.371	2.522	3.119	106	124	657	913	1.221	139	134	1.591	1.653	104
Medicina veterinaria . . . . .	460	488	569	106	117	119	129	201	108	156	190	160	84
Economia e commercio . . . . .	59.529	63.090	67.326	106	107	24.268	26.051	28.299	107	109	18.164	20.415	112
Scienze statistiche, demografiche e attuariali . . . . .	1.595	1.752	1.279	110	73	776	847	470	111	55	778	872	112
Scienze politiche . . . . .	4.589	4.454	3.982	97	89	1.116	1.163	1.205	104	104	1.784	1.924	103
Giurisprudenza . . . . .	30.106	29.362	27.192	97	93	7.505	8.393	7.771	112	92	18.386	17.427	95
Lettere e filosofia . . . . .	25.961	28.723	32.472	111	113	7.584	8.444	10.267	111	121	7.596	8.968	118
Magistero . . . . .	31.464	38.835	43.494	123	112	11.915	14.582	14.349	122	98	10.346	12.252	118
Istituto superiore educazione fisica . . . . .	1.848	2.342	2.344	127	100	708	1.037	935	146	90	153	158	103
Altre facoltà . . . . .	3.420	3.354	3.853	98	115	1.168	1.341	1.132	115	84	1.781	2.080	117
Totale . . . . .	240.234	259.338	283.767	108	109	77.227	86.397	100.642	112	116	94.446	101.069	107

(1) Dati provvisori elaborati dall'ISTAT.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 16

## RAPPORTI DI COMPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

FACOLTÀ	1963-64	1964-65	1965-66
Scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . .	11,8	10,8	14,4
Chimica industriale . . . . .	0,2	0,1	0,1
Farmacia . . . . .	1,1	0,9	1 -
Medicina e chirurgia . . . . .	5,4	6,3	7,3
Ingegneria . . . . .	7,3	7 -	10,1
Architettura . . . . .	1,9	2 -	1,6
Agraria . . . . .	0,9	1,1	1,2
Medicina veterinaria . . . . .	0,1	0,1	0,2
Economia e commercio . . . . .	31,4	30,2	28,2
Scienze statistiche, demografiche e attuariali . .	1 -	1 -	0,5
Scienze politiche . . . . .	1,4	1,3	1,2
Giurisprudenza . . . . .	9,6	9,7	7,7
Lettere e filosofia . . . . .	9,9	9,8	10,2
Magistero . . . . .	15,6	16,9	14,2
Istituto superiore di educazione fisica . . . . .	0,9	1,2	1 -
Altre facoltà . . . . .	1,5	1,6	1,1
Totale . . . .	100 -	100 -	100 -

NOTA: Dati elaborati dall'ISTAT.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

## Art. 1.

*(Piano quinquennale di sviluppo della scuola)*

Per l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola, previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, sono iscritti nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi nella misura e con la destinazione indicati negli articoli della presente legge.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma potranno essere aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola e del Programma di sviluppo economico.

Indipendentemente da quanto stabilito nel precedente comma, gli stanziamenti previsti dalla presente legge e destinati a spese di personale saranno aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti economici di carattere generale disposti posteriormente al 1° gennaio 1966.

## TITOLO I

## SCUOLA MATERNA

## CAPO I

## Scuola materna statale

## Art. 2.

*(Personale, funzionamento e assistenza)*

Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti, allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono au-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Piano quinquennale di sviluppo della scuola)**Identico.*

## TITOLO I

## SCUOLA MATERNA

## CAPO I

## Scuola materna statale

## Art. 2.

*(Personale, funzionamento e assistenza)***Stralciato.***(Vedi stampato 1543-bis).*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

mentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.370 milioni
» » 1967 . . .	» 4.300 »
» » 1968 . . .	» 5.900 »
» » 1969 . . .	» 7.640 »
» » 1970 . . .	» 9.300 »

Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai Patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.

Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse provincie si provvede, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

## CAPO II

### Scuola materna non statale

#### Art. 3.

(*Assegni, premi, sussidi e contributi*)

Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.500 milioni
» » 1967 . . .	» 5.300 »
» » 1968 . . .	» 7.300 »
» » 1969 . . .	» 9.370 »
» » 1970 . . .	» 11.400 »

Alle scuole esterne gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

### Scuola materna non statale

#### Art. 3.

(*Assegni, premi, sussidi e contributi*)

**Stralciato.**

(*Vedi stampato 1543-bis*).



(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	900 milioni	
» » 1967 . . .	»	1.850	»
» » 1968 . . .	»	2.250	»
» » 1969 . . .	»	2.750	»
» » 1970 . . .	»	3.250	»

Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

## TITOLO II

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA  
E ARTISTICA

## CAPO I

## Personale e organici

## Art. 4.

*(Personale direttivo, insegnante  
e non insegnante)*

Per la istituzione di istituti e scuole e per lo sdoppiamento di corsi e classi nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica — comprese le scuole speciali, le classi differenziali della scuola dell'obbligo e gli istituti per minorati sensoriali — nonchè per l'ampliamento e la revisione dei relativi organici di personale, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di vigilanza, direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti indicati nel presente articolo, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	40.100 milioni	
» » 1967 . . .	»	81.190	»
» » 1968 . . .	»	123.120	»
» » 1969 . . .	»	163.320	»
» » 1970 . . .	»	202.880	»

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## TITOLO II

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA  
E ARTISTICA

## CAPO I

## Personale e organici

## Art. 4.

*(Personale direttivo, insegnante  
e non insegnante)*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Con gli stanziamenti previsti al precedente comma si provvederà altresì all'istituzione di cinque nuovi posti di vice-ragionieri economi nel ruolo del personale della carriera di concetto dei Convitti nazionali e degli educandati femminili.

In attesa della nuova legge relativa alla preparazione delle insegnanti di scuola materna, con le somme indicate nel presente articolo possono essere istituite nuove scuole magistrali statali. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore delle scuole magistrali convenzionate, dipendenti da Enti morali, funzionanti alla data del 1° ottobre 1965 è fissato in lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970.

Art. 5.

(*Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi*)

Per l'attribuzione degli effetti economici della parifica e per l'adeguamento del contributo alle classi parificate di scuola elementare funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso orfanotrofi, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, per contributi a favore di scuole elementari parificate, è aumentato, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	80 milioni
» » 1967 . . .	»	330 »
» » 1968 . . .	»	360 »
» » 1969 . . .	»	360 »
» » 1970 . . .	»	360 »

Art. 6.

(*Aggiornamento culturale e didattico*)

Per l'aggiornamento culturale e didattico del personale direttivo e insegnante delle scuole primaria, secondaria e artistica, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi*)

*Identico.*

Art. 6.

(*Aggiornamento culturale e didattico*)

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

spesa del Ministero stesso, sono iscritte, in apposito capitolo, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	500	milioni
» » 1967 . . .	»	600	»
» » 1968 . . .	»	750	»
» » 1969 . . .	»	950	»
» » 1970 . . .	»	1.250	»

## CAPO II

**Dotazioni didattiche  
e spese di funzionamento**

## Art. 7.

*(Dotazioni didattiche)*

Per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici — compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie — delle attrezzature tecnico-scientifiche e artistiche delle scuole e istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, nonché per l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	17.500	milioni
» » 1967 . . .	»	19.700	»
» » 1968 . . .	»	24.100	»
» » 1969 . . .	»	27.700	»
» » 1970 . . .	»	32.100	»

## Art. 8.

*(Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva)*

Per l'attrezzatura, il funzionamento e l'adattamento delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, nonché per sussidi e contributi di funzionamento ad organizzazioni sportive scolastiche, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

**Dotazioni didattiche  
e spese di funzionamento**

## Art. 7.

*(Dotazioni didattiche)**Identico.*

## Art. 8.

*(Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva)**Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.500 milioni
» » 1967 . . .	» 2.000 »
» » 1968 . . .	» 2.500 »
» » 1969 . . .	» 3.500 »
» » 1970 . . .	» 4.500 »

## Art. 9.

(*Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi*)

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale « A. Romagnoli », e per sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 140 milioni
» » 1967 . . .	» 210 »
» » 1968 . . .	» 260 »
» » 1969 . . .	» 320 »
» » 1970 . . .	» 400 »

## Art. 10.

(*Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo*)

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il razionale reperimento degli alunni, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica, per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo, nonchè per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti e per sussidi da corrispondere ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 9.

(*Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi*)

*Identico.*

## Art. 10.

(*Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo*)

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	300	milioni
» » 1967 . . .	»	2.000	»
» » 1968 . . .	»	4.000	»
» » 1969 . . .	»	6.500	»
» » 1970 . . .	»	9.500	»

### TITOLO III

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

#### CAPO I

##### Patronati scolastici e Casse scolastiche

#### Art. 11.

(Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici)

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei Patronati scolastici, di cui all'articolo 33 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	1.000	milioni
» » 1967 . . .	»	1.150	»
» » 1968 . . .	»	1.300	»
» » 1969 . . .	»	1.450	»
» » 1970 . . .	»	1.600	»

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro della pubblica istruzione fra le singole provincie in base alla popolazione nell'età dell'obbligo scolastico e in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime.

Il Ministro della pubblica istruzione, per l'attuazione di particolari attività nel campo assistenziale, può devolvere a favore dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici contributi straordinari in misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### TITOLO III

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

#### CAPO I

##### Patronati scolastici e Casse scolastiche

#### Art. 11.

(Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dal Governo)

## Art. 12.

*(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali)*

Per contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali, diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali o a bisogni urgenti degli alunni, anche d'ordine sanitario, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	800 milioni
» » 1967 . . .	»	850 »
» » 1968 . . .	»	900 »
» » 1969 . . .	»	950 »
» » 1970 . . .	»	1.000 »

I contributi corrisposti sui fondi stabiliti dal presente articolo non possono essere utilizzati dalle Casse scolastiche per fini diversi da quelli indicati nel primo comma, ancorchè compresi fra gli scopi istituzionali delle medesime.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole provincie è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole medie e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime.

## Art. 13.

*(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie, superiori e artistiche)*

Per i fini di cui al primo comma del precedente articolo 12 nonchè per favorire le attività giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo, con la libera partecipazione degli alunni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme per contributi alle Casse scola-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 12.

*(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali)**Identico.**Identico.*

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole provincie è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime e al numero degli alunni frequentanti le scuole medie.

## Art. 13.

*(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie, superiori e artistiche)**Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

stiche delle scuole statali d'istruzione secondaria superiore e artistica:

per il 1966 . . .	L.	250 milioni
» » 1967 . . .	»	300 »
» » 1968 . . .	»	350 »
» » 1969 . . .	»	400 »
» » 1970 . . .	»	450 »

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con i criteri stabiliti nel precedente articolo 12.

Il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno è attribuito alle Casse scolastiche degli istituti professionali.

## CAPO II

### Trasporto degli alunni

#### Art. 14.

*(Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali)*

Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni vicini ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonché per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	1.300 milioni
» » 1967 . . .	»	4.000 »
» » 1968 . . .	»	4.500 »
» » 1969 . . .	»	5.100 »
» » 1970 . . .	»	5.800 »

Il servizio di trasporto può essere affidato ai Patronati scolastici e relativi Consorzi provinciali, ad Amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli Istituti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

### Trasporto degli alunni

#### Art. 14.

*(Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali)*

*Identico.*

Il servizio di trasporto può essere affidato ai Patronati scolastici e relativi Consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed Amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli Istituti.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto.

L'erogazione delle somme destinate alla organizzazione del servizio di trasporto gratuito per gli alunni degli istituti professionali statali è disposta, sotto forma di contributi, a favore dei singoli istituti. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute, quando non possano fruire del trasporto gratuito.

### CAPO III

#### Buoni-libro e borse di studio

##### Art. 15.

*(Buoni-libro per gli alunni della scuola media)*

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 10.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 3.200 milioni
» » 1967 . . .	» 3.600 »
» » 1968 . . .	» 4.200 »
» » 1969 . . .	» 4.900 »
» » 1970 . . .	» 5.600 »

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato ai Patronati scolastici o alle Casse scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei buoni-libro e ripartisce annualmente tra le singole provincie gli stanziamenti di cui al primo comma del presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Gli enti locali sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

*Identico.*

### CAPO III

#### Buoni-libro e borse di studio

##### Art. 15.

*(Buoni-libro per gli alunni della scuola media)*

*Identico.*



(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

articolo, in base al numero degli alunni frequentanti e alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

È consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti la prima classe di scuola media.

Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari si provvede ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 16.

*(Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche)*

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente articolo 17, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.000 milioni
» » 1967 . . .	» 1.300 »
» » 1968 . . .	» 1.800 »
» » 1969 . . .	» 2.400 »
» » 1970 . . .	» 3.000 »

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato alle Casse scolastiche.

Per la determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 15.

È consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

*(Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche)*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

## Art. 17.

*(Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche)*

Per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	3.500 milioni	
» » 1967 . . .	»	8.000	»
» » 1968 . . .	»	10.000	»
» » 1969 . . .	»	12.000	»
» » 1970 . . .	»	14.000	»

La somma di lire 3.500 milioni prevista per l'anno 1966 è aggiuntiva allo stanziamento fissato per l'anno medesimo dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 874.

Il conferimento delle borse di studio è disposto con l'osservanza delle modalità e dei criteri previsti dall'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, commi dal terzo al nono.

## Art. 18.

*(Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione)*

Per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione statali e per l'adeguamento delle rette per i posti già conferiti, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	180 milioni	
» » 1967 . . .	»	650	»
» » 1968 . . .	»	900	»
» » 1969 . . .	»	1.150	»
» » 1970 . . .	»	1.400	»

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 17.

*(Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche)**Identico.*

## Art. 18.

*(Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione)**Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)**Art. 19.***(Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali)*

Per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici nonché in altri istituti statali di educazione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	180 milioni
» » 1967 . . .	»	700 »
» » 1968 . . .	»	1.050 »
» » 1969 . . .	»	1.450 »
» » 1970 . . .	»	1.850 »

La ripartizione degli stanziamenti tra i singoli istituti professionali è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione tenuto conto della loro dislocazione, delle condizioni economico-sociali delle zone in cui operano e della opportunità di secondare l'espansione di determinati settori dell'istruzione professionale.

Le condizioni e le modalità per il conferimento dei posti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

**CAPO IV****Doposcuola nella scuola dell'obbligo****Art. 20.***(Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici)*

Per contributi ai Patronati scolastici, ai fini dell'attuazione del doposcuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Mini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Art. 19.***(Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali)**Identico.***CAPO IV****Doposcuola nella scuola dell'obbligo****Art. 20.***(Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici)**Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

stero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.000 milioni
» » 1967 . . .	» 2.500 »
» » 1968 . . .	» 3.000 »
» » 1969 . . .	» 3.000 »
» » 1970 . . .	» 3.000 »

La ripartizione degli stanziamenti tra le singole provincie è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole elementari statali e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime.

Art. 21.

(*Doposcuola nelle scuole medie*)

Per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 500 milioni
» » 1967 . . .	» 1.500 »
» » 1968 . . .	» 3.000 »
» » 1969 . . .	» 4.700 »
» » 1970 . . .	» 6.800 »

La ripartizione delle somme tra le varie provincie è disposta dal Ministro della pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

CAPO V

**Servizi vari**

Art. 22.

(*Controllo sanitario*)

Per l'eventuale controllo sanitario degli alunni delle scuole statali, ad integrazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(*Doposcuola nelle scuole medie*)

*Identico.*

CAPO V

**Servizi vari**

Art. 22.

(*Controllo sanitario*)

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

dei servizi di medicina scolastica, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.000 milioni	
» » 1967 . . .	» 1.150	»
» » 1968 . . .	» 1.300	»
» » 1969 . . .	» 1.450	»
» » 1970 . . .	» 1.600	»

Il Ministero della pubblica istruzione, per l'organizzazione dei servizi relativi al controllo sanitario, può avvalersi dei Patronati scolastici e delle Casse scolastiche delle scuole secondarie. In tal caso, agli enti predetti sono concessi contributi in relazione al numero degli alunni frequentanti le scuole interessate.

Art. 23.

(*Orientamento scolastico*)

Al fine di agevolare le attività di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 500 milioni	
» » 1967 . . .	» 550	»
» » 1968 . . .	» 650	»
» » 1969 . . .	» 900	»
» » 1970 . . .	» 1.250	»

Per l'organizzazione dei relativi servizi, il Ministero della pubblica istruzione può avvalersi delle Casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria, le quali possono, a tal fine, stipulare convenzioni con Enti che perseguono fini pubblici.

Alle Casse scolastiche incaricate dell'organizzazione dei servizi di orientamento scolastico, sono concessi contributi in relazione al numero degli alunni interessati al servizio stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro della pubblica istruzione tra i Provveditorati agli studi in relazione alle necessità da valutarsi di concerto con le autorità sanitarie provinciali.

Art. 23.

(*Orientamento scolastico*)

*Identico.*

Per l'organizzazione dei relativi servizi, il Ministero della pubblica istruzione si avvale dei Provveditorati agli studi, i quali possono, a tal fine, stipulare convenzioni con Enti che perseguono fini pubblici.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)**Art. 24.***(Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio)*

Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente articolo 17, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	200 milioni
» » 1967 . . .	»	250 »
» » 1968 . . .	»	300 »
» » 1969 . . .	»	350 »
» » 1970 . . .	»	400 »

**TITOLO IV****DIFFUSIONE DELLA CULTURA****CAPO I****Educazione popolare e degli adulti****Art. 25.***(Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura)*

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e per l'apprestamento delle loro dotazioni e per l'assistenza agli alunni bisognosi, gli stanziamenti a tali titoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	3.100 milioni
» » 1967 . . .	»	3.550 »
» » 1968 . . .	»	4.050 »
» » 1969 . . .	»	4.600 »
» » 1970 . . .	»	5.200 »

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Art. 24.***(Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio)**Identico.***TITOLO IV****DIFFUSIONE DELLA CULTURA****CAPO I****Educazione popolare e degli adulti****Art. 25.***(Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura)**Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

## CAPO II

**Biblioteche e diffusione della cultura**

## Art. 26.

*(Personale)*

Per l'adeguamento degli organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	820 milioni
» » 1967 . . .	»	1.200 »
» » 1968 . . .	»	1.490 »
» » 1969 . . .	»	1.690 »
» » 1970 . . .	»	1.900 »

## Art. 27.

*(Funzionamento, dotazioni e servizio nazionale di lettura)*

Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, per le spese necessarie al loro funzionamento, per l'incremento ed il mantenimento delle biblioteche universitarie statali, per la estensione del servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi, per assegni e contributi a biblioteche non statali, ad Accademie ed istituti di cultura, gli stanziamenti agli stessi fini iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	1.000 milioni
» » 1967 . . .	»	1.500 »
» » 1968 . . .	»	2.500 »
» » 1969 . . .	»	3.500 »
» » 1970 . . .	»	4.500 »

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

**Biblioteche e diffusione della cultura**

## Art. 26.

*(Personale)**Identico.*

## Art. 27.

*(Funzionamento, dotazioni e servizio nazionale di lettura)**Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

## TITOLO V

## UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

## CAPO I

**Personale e organici**

## Art. 28.

*(Personale insegnante)*

Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonchè per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	2.685 milioni	
» » 1967 . . .	»	9.075	»
» » 1968 . . .	»	15.425	»
» » 1969 . . .	»	22.225	»
» » 1970 . . .	»	28.225	»

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

## Art. 29.

*(Personale non insegnante)*

Per l'aggiornamento degli organici di personale non insegnante delle Università, degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcano-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## TITOLO V

## UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

## CAPO I

**Personale e organici**

## Art. 28.

*(Personale insegnante)**Identico.*

## Art. 29.

*(Personale non insegnante)**Identico.*



(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

logici, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.900 milioni
» » 1967 . . .	» 2.800 »
» » 1968 . . .	» 4.800 »
» » 1969 . . .	» 6.800 »
» » 1970 . . .	» 9.800 »

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

**Art. 30.**

*(Ripartizione dei posti  
di nuova istituzione)*

La ripartizione tra le Università, gli istituti di istruzione universitaria e gli istituti scientifici speciali delle cattedre e dei posti che saranno istituiti utilizzando gli stanziamenti degli articoli 28 e 29 sarà effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, avuto riguardo alle esigenze didattiche, in rapporto, alla popolazione scolastica, al numero e al tipo delle facoltà, e alle esigenze della ricerca scientifica.

**CAPO II**

**Contributi di funzionamento  
e ricerca scientifica**

**Art. 31.**

*(Contributo ordinario dello Stato  
alle Università e agli Istituti universitari)*

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione di contributi di funzionamento alle Università e agli Istituti universitari è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 30.**

*(Ripartizione dei posti  
di nuova istituzione)*

**Soppresso.**

**CAPO II**

**Contributi di funzionamento  
e ricerca scientifica**

**Art. 31.**

*(Contributo ordinario dello Stato  
alle Università e agli Istituti universitari)*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	6.500 milioni	
» » 1967 . . .	»	8.500	»
» » 1968 . . .	»	11.000	»
» » 1969 . . .	»	15.000	»
» » 1970 . . .	»	19.000	»

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica.

Nel decreto stesso, la somma assegnata a ciascuna Università e a ciascun Istituto di istruzione universitaria può essere suddivisa in quote destinate rispettivamente all'ente nel suo complesso, agli organismi in cui si articola e alle singole materie d'insegnamento.

Art. 32.

(*Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali*)

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti superiori scientifici e culturali, degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	150 milioni	
» » 1967 . . .	»	300	»
» » 1968 . . .	»	500	»
» » 1969 . . .	»	700	»
» » 1970 . . .	»	1.000	»

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuno degli enti sopra indicati è effettuata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Nel decreto stesso, la somma assegnata a ciascuna Università e a ciascun Istituto di istruzione universitaria può essere suddivisa in quote destinate rispettivamente all'ente nel suo complesso e agli organismi in cui si articola.

Art. 32.

(*Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali*)

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

## Art. 33.

*(Ricerca scientifica)*

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.500 milioni
» » 1967 . . .	» 2.000 »
» » 1968 . . .	» 2.500 »
» » 1969 . . .	» 3.000 »
» » 1970 . . .	» 3.500 »

La ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente è effettuata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 che, avuto riguardo al quadro generale degli interventi per la ricerca scientifica, redigerà una motivata relazione.

## CAPO III

**Assistenza universitaria**

## Art. 34.

*(Assegno di studio)*

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione dell'assegno di studio agli studenti universitari è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 850 milioni
» » 1967 . . .	» 1.800 »
» » 1968 . . .	» 4.500 »
» » 1969 . . .	» 7.700 »
» » 1970 . . .	» 11.300 »

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 33.

*(Ricerca scientifica)**Identico.*

## CAPO III

**Assistenza universitaria**

## Art. 34.

*(Assegno di studio)**Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

L'importo degli assegni eventualmente non conferiti può essere attribuito dal Ministro della pubblica istruzione alle opere universitarie, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo articolo 36.

Art. 35.

*(Borse di studio per i giovani laureati)*

Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	700 milioni
» » 1967 . . .	»	1.600 »
» » 1968 . . .	»	2.000 »
» » 1969 . . .	»	2.400 »
» » 1970 . . .	»	2.800 »

Le borse saranno conferite, ai laureati da non oltre un triennio, nei limiti del 40 per cento dello stanziamento annuo, dal Ministero della pubblica istruzione e per il restante 60 per cento dalle singole Università, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'importo annuo di ciascuna borsa non può essere superiore a lire 1.500.000.

Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce annualmente, con proprio decreto, il fondo destinato alle Università e agli Istituti superiori, in relazione al numero dei laureati in ciascun Ateneo nel triennio precedente.

La ripartizione del numero di borse per ciascuna Facoltà è fatta dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Senato accademico. Le borse eventualmente non utilizzate da una Facoltà possono essere assegnate ad altre Facoltà.

La durata di ciascuna borsa è annuale e può essere confermata per un secondo anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'importo degli assegni eventualmente non conferiti può essere attribuito alle opere universitarie dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo articolo 36.

Art. 35.

*(Borse di studio per i giovani laureati)*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

su motivato parere favorevole del preside della Facoltà o del Direttore dell'Istituto presso cui il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Dallo stanziamento di ciascun esercizio è detratta una somma non superiore a lire 30 milioni, per l'assegnazione di borse ai cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni.

Art. 36.

(*Forme varie di assistenza*)

Per contributi a favore delle Opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonchè per le attività sportive, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 2.500 milioni
» » 1967 . . .	» 2.800 »
» » 1968 . . .	» 3.100 »
» » 1969 . . .	» 3.500 »
» » 1970 . . .	» 4.100 »

Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attività e di assistenza e tra le singole Opere universitarie, nonchè tra i collegi universitari legalmente riconosciuti è effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle Opere universitarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

(*Forme varie di assistenza*)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dal Governo)

#### TITOLO VI

#### AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

##### Art. 37.

*(Personale)*

Per l'istituzione di ruoli tecnici di statistici nelle carriere direttiva e di concetto dell'Amministrazione della pubblica istruzione, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, sono aumentati, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

Per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero anzidetto lo stanziamento iscritto a tale scopo nello stato di previsione della spesa per l'anno 1966, è aumentato a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

##### Art. 38.

*(Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi)*

Per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli uffici scolastici periferici, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta, in apposito capitolo, la somma di 500 milioni.

Per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, gli stanziamenti a tale titolo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, di lire 300 milioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

##### Art. 37.

*(Personale)*

*Identico.*

##### Art. 38.

*(Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi)*

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dal Governo)

#### NORME FINALI

##### Art. 39.

*(Utilizzazione degli stanziamenti)*

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 7 e 28 della presente legge.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, comprese le maggiori assegnazioni disposte in applicazione del secondo comma dell'articolo 1, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874 non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

##### Art. 40.

*(Relazione sull'applicazione del piano)*

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

##### Art. 41.

*(Copertura finanziaria)*

All'onere di lire 100.325 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte, per lire 52.325 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 48.000 milioni con i gettiti relativi all'appli-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### NORME FINALI

##### Art. 39.

*(Utilizzazione degli stanziamenti)*

*Identico.*

##### Art. 40.

*(Relazione sull'applicazione del piano)*

*Identico.*

##### Art. 41.

*(Copertura finanziaria)*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

cazione del provvedimento concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica e del provvedimento concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque artificiali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la applicazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)